

FASCICOLO INFORMATIVO

Polizza multirischi dell'Agente di assicurazione: Responsabilità Civile e Garanzie complementari

Mod. FASC AG IND

www.cgpa-europe.it

CGPA Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
C. F. e Part. IVA 12140021002 - REA Roma 1355119 - Isvap Albo Imprese n. I00111
Via Sistina, 121 00187 Roma – mail: info@cgpa.it

Società di assicurazioni registrata in Lussemburgo
con n. B170142 - 41, boulevard Royal - L-2449 Lussemburgo

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente:

- **NOTA INFORMATIVA**
- **GLOSSARIO**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**
- **MODULO DI PROPOSTA**

VIENE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

SI INVITA IL CONTRAENTE A LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA, PRIMA DI SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA.

Data ultimo aggiornamento Febbraio 2017

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La presente Nota Informativa non sostituisce né integra i termini, le condizioni e le clausole di cui alle Condizioni Generali e Speciali.

Le condizioni Generali e Speciali contengono e racchiudono l'intero accordo tra le parti e, in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della presente Nota informativa e le Condizioni Generali e Speciali, varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime.

Si raccomanda pertanto – data anche la natura e la complessità della copertura – una attenta lettura ed analisi delle condizioni contrattuali e delle definizioni che figurano nella prima sezione di polizza.

* * * * *

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia di CGPA Europe S.A. che ha sede in Roma, Via Sistina, 121, la sede secondaria italiana di CGPA Europe S.A. con sede legale in Lussemburgo, 41, boulevard Royal - L-2449 –Lussemburgo.

CGPA Europe S.A. esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Lussemburgo denominata "Commissariat Aux Assurances", al cui controllo è sottoposta. In Italia CGPA Europe opera in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ("Codice delle Assicurazioni Private") ed è pertanto iscritta nell'allegato dell'Albo per le Imprese assicurative presso l'IVASS con il Codice Impresa D912R al n. I.00111.

Recapiti della Società:

CGPA EUROPE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Sistina, 121
00187 Roma
Telefono: 06 47818460
e-mail: info@cgpa.it
Sito internet: www.cgpa-europe.it

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di CGPA Europe (dati al 31.12.2015)

L'ammontare del patrimonio netto di CGPA Europe S.A. è pari ad € 4.748.241, integralmente costituito dal capitale sociale.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è del 127,76%.

Si fa presente che l'indice di solvibilità è il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

CGPA Europe S.A. appartiene al Gruppo CGPA che ne detiene il controllo.

I dati sulla situazione patrimoniale del Gruppo CGPA sono i seguenti:

- l'ammontare del patrimonio netto è pari ad € 157.270.874 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad € 22.844.737 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari ad € 134.426.137;
- l'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 45 volte il requisito di margine richiesto dalla normativa vigente. Si fa presente che l'indice di solvibilità è il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* * * * *

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata nella Scheda di Polizza, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno e, in mancanza di disdetta, è prorogato per un anno.

AVVERTENZA

La disdetta si effettua mediante lettera raccomandata da spedire almeno 60 giorni prima della data di ogni scadenza annuale. In mancanza di disdetta il contratto è prorogato per un anno.

Per gli aspetti di dettaglio relativi ai termini e alle modalità per l'esercizio della disdetta nonché per gli effetti che ne conseguono si rinvia all'Art. 1.B - Durata del contratto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

GARANZIA SEMPRE OPERANTE:

➤ Responsabilità Civile Professionale

La copertura tiene indenne l'Assicurato, nei modi previsti dal contratto e fino alla concorrenza delle somme pattuite, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto dannoso posto in essere nello svolgimento dell'attività esercitata.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'**Art. CS1.B – B.1 – B.2 – B.3 - Oggetto della garanzia RC Professionale** delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

GARANZIE COMPLEMENTARI:

Valide solo se il Contraente ne ha chiesto espressamente l'attivazione esercitando l'opzione di beneficiarne verso il pagamento del rispettivo premio:

➤ Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Dipendenti (RCT/O)

La copertura tiene indenne l'Assicurato, nei modi previsti dal contratto e fino alla concorrenza delle somme pattuite, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, per danni corporali, materiali e immateriali conseguenti, involontariamente cagionati a terzi e/o suoi dipendenti nello svolgimento dell'attività esercitata.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dei seguenti articoli delle Condizioni Speciali di Assicurazione:

- **Art. CS2.C – Oggetto della garanzia RCT – Responsabilità Civile verso Terzi;**
- **Art. CS2.D – Precisazioni ed estensioni della garanzia RCT;**
- **Art. CS2.F – Oggetto della garanzia RCO – Responsabilità Civile verso Dipendenti.**

➤ Responsabilità Civile degli Amministratori

Per le Agenzie costituite in forma societaria, la Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza delle somme pattuite, a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, individualmente o solidalmente, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'**Art. CS3.B – Oggetto della garanzia RC Amministratori** delle Garanzie Complementari.

➤ Infedeltà degli ausiliari e dipendenti dell'Assicurato

La Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza delle somme pattuite, a tenere indenne l'Assicurato della perdita di fondi dallo stesso patita, con espressa esclusione delle perdite derivanti da lucro cessante, perdita di interessi e ogni altro danno immateriale conseguente.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'**Art. CS4.C – Oggetto della garanzia Infedeltà** delle Garanzie Complementari.

➤ Perdite Patrimoniali conseguenti ad un sinistro di RC Professionale

La Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza delle somme pattuite, a tenere indenne l'Assicurato delle perdite patrimoniali (perdita di reddito e/o costi supplementari sostenuti) dallo stesso subite e conseguenti ad un sinistro di RC Professionale così come disciplinato dall'Art. CS1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'**Art. CS5.C – Oggetto della garanzia Perdite Patrimoniali** delle Garanzie Complementari.

➤ Responsabilità Civile del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

La Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza delle somme pattuite, a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'**Art. CS6.B – Oggetto della garanzia RC del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede** delle Garanzie Complementari.

Per la Responsabilità Civile Professionale, qualora l'Assicurato titolare dell'Agenzia ponga fine all'attività esercitata, la garanzia è automaticamente estesa alle richieste di risarcimento che siano presentate all'Assicurato nel corso dei 10 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine, a condizione che esse siano riferite a fatti dannosi commessi durante il periodo di assicurazione.

Qualora l'Assicurato titolare dell'Agenzia prosegua l'Attività Esercitata e la polizza venga sostituita da altra emessa da una diversa impresa assicuratrice a coprire gli stessi rischi, la copertura postuma sarà operante per i 3 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine e verrà prestata in differenza di limiti (DIL), cioè per quella parte dell'ammontare delle perdite che eccede l'ammontare indennizzabile ai sensi di tale altra polizza, oppure è prestata in differenza di condizioni (DIC) se tale altra polizza non copre le perdite che sono invece indennizzabili ai sensi di questa polizza.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'**Art. CS1.D – Copertura Postuma** – delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per la Responsabilità Civile degli Amministratori e del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, è prevista una garanzia postuma di 3 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine, a condizione che le richieste di risarcimento siano riferite a fatti dannosi commessi durante il periodo di assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli **Artt. CS3.D e CS6.D – Copertura Postuma** – delle Garanzie Complementari.

AVVERTENZA

Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, nonché casi di cessazione dell'assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- **Esclusioni:**
Artt. CS1.F – CS2.H – CS2.I – CS3.F – CS4.E – CS5.E – CS6.F delle Condizioni Speciali si Assicurazione;
- **Recesso da parte della Società Assicuratrice:**
Art. 3.E delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- **Cessazione automatica del contratto:**
Art. 3.G delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- **Pagamento del Premio:**
Art. 4.J delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- **Comportamento improprio:**
Art. 5.B delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- **Limiti territoriali:**
Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- Efficacia dell'assicurazione RCO:**
Art. CS2.F.2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione;
- Altre condizioni:**
Art. CS5.D delle Condizioni Speciali di Assicurazione;

AVVERTENZA

Le garanzie assicurative di cui ai sotto richiamati articoli delle Condizioni Speciali di Assicurazione e relative a:

- Responsabilità Civile Professionale (articolo CS1 – garanzia sempre valida);
- Responsabilità Civile Amministratori (articolo CS3 – garanzia complementare);
- Responsabilità Civile del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (articolo CS6 – garanzia complementare)

sono prestate nella forma "claims made", ossia l'assicurazione è diretta a coprire le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciate alla Società Assicuratrice durante lo stesso periodo, in conseguenza di un fatto dannoso commesso o avvenuto anche in data anteriore a quella d'inizio del periodo di assicurazione senza limiti nel tempo (Retroattività Illimitata), salvo diversa indicazione nella Scheda di Polizza.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla forma "claims made" si rinvia agli Artt. 12 delle definizioni e CS1.C – CS3.C – CS6.C – **Forma della garanzia: "Claims made" - Retroattività.**

Le altre garanzie assicurative previste dal contratto sono prestate nella forma "Losses Occurring", ossia l'assicurazione è diretta a coprire i danni causati da un fatto dannoso avvenuto durante il periodo di assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio relativi alla forma "losses occurring" si rinvia agli Artt. 13 delle definizioni e CS2.B – CS4.B – CS5.B – **Forma della garanzia: "Losses Occurring".**

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, il cui importo sarà indicato nella Scheda di Polizza.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli delle definizioni:

- **Massimale:** Art. 18;
- **Sottolimito d'indennizzo:** Art. 19;
- **Franchigia:** Art. 19;
- **Scoperto:** Art. 21;
- **Gestione dei sinistri – Franchigie e scoperti:** Artt. CS1.E – CS2.E – CS3.E – CS5.D3 – CS6.E delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Allo scopo di facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento degli stessi, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche.

Esempio 1

Prestazione soggetta all'applicazione della franchigia
 Ammontare del danno: Euro 30.000
 Franchigia: Euro 250
 Risarcimento: Euro 29.750

Esempio 2

Prestazione soggetta all'applicazione dello Scoperto:
 Ammontare del danno: Euro 10.000
 Scoperto 10% min. Euro 500: Euro 1.000
 Risarcimento: Euro 9.000

Esempio 3

Esempio di applicazione del massimale:

| | |
|------------------------|----------------|
| Massimale: | Euro 1.000.000 |
| Ammontare del danno: | Euro 1.200.000 |
| Franchigia: | Euro 500 |
| Risarcimento: | Euro 1.000.000 |
| Ammontare non coperto: | Euro 199.500 |

4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA

Il Contraente è tenuto a fornire alla Società Assicuratrice, prima della stipula del contratto, ogni informazione, dato o notizia sullo stato del rischio necessaria per la sua corretta determinazione. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione, per le cui conseguenze si rinvia all'Art. 2.A – Dichiarazioni – Mutamenti del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Nell'eventualità che in corso di copertura si verificano circostanze tali da aggravare o modificare il rischio, il Contraente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta alla Società Assicuratrice. Si applicano le disposizioni degli Artt. 1897 - 1898 del Codice Civile.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al contenuto dell'Art. 2.B – Mutamenti del rischio - Aggravamento e dell'Art. 2.C – Mutamenti del rischio - Diminuzione delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esempio: allo scopo di facilitare la comprensione di quanto sopra riportato, di seguito un caso di aggravamento del rischio.

Qualora il Contraente iscritto al Registro Unico degli Intermediari alla Sez. A decida il trasferimento alla Sez. B dello stesso Registro, ciò integra gli estremi dell'aggravamento del rischio e pertanto lo stesso Contraente avrà l'obbligo di dare l'immediato avviso alla Società Assicuratrice ai sensi di quanto disposto dall'art. 1898 del c.c.

6. Premi

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo secondo le modalità indicate all'art. 4 – Conteggio e pagamento del premio – delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il premio può essere pagato mediante assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società Assicuratrice oppure mediante ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Società Assicuratrice.

Il pagamento con denaro contante non potrà essere accettato se l'importo è superiore ad Euro 3.000,00.

Il premio non è soggetto a regolazione, ma è aggiornato di anno in anno secondo le modalità di seguito descritte:

nel corso del primo periodo di assicurazione, e comunque non più tardi del 31 luglio, il Contraente ha l'obbligo di far pervenire alla Società Assicuratrice la comunicazione dell'ammontare degli introiti lordi contabilizzati nell'anno immediatamente precedente; tale ammontare formerà la base per il calcolo del premio relativo al secondo periodo di assicurazione annuo.

Analoga comunicazione deve esser fatta dal Contraente entro il 31 luglio di ciascuna annualità successiva. Conseguentemente, il premio per il terzo periodo di assicurazione annuo è calcolato sull'ammontare degli introiti dell'annualità relativa al primo periodo di assicurazione, il premio per il quarto periodo di assicurazione è calcolato sull'ammontare degli introiti del secondo periodo di assicurazione, e così di seguito di anno in anno.

Esempi

A) Calcolo del premio per il periodo assicurativo 31/12/2015 – 31/12/2016

Ammontare introiti lordi contabilizzati nell'annualità 31/12/2013 – 31/12/2014 Euro 500.000 x 2 promille (tasso lordo puramente esemplificativo) = Euro 1.000 (Premio lordo dovuto dal Contraente).

B) Calcolo del premio per il periodo assicurativo 31/12/2016 – 31/12/2017

Ammontare introiti lordi contabilizzati annualità 31/12/2014 – 31/12/2015 Euro 400.000 x 2 promille (tasso lordo puramente esemplificativo) = Euro 800 (Premio lordo dovuto dal Contraente).

C) Calcolo del premio per il periodo assicurativo 31/12/2017 – 31/12/2018

Ammontare introiti lordi contabilizzati annualità 31/12/2015 – 31/12/2016 Euro 600.000 x 2 promille (tasso lordo puramente esemplificativo) = Euro 1.200 (Premio lordo dovuto dal Contraente).

Per i dettagli relativi, si veda l'Art. 4 – Conteggio e pagamento del premio, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Rivalse

In caso di pagamento di qualsiasi sinistro avvenuto a termini di polizza, la Società Assicuratrice sarà surrogata nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza della somma pagata.

AVVERTENZA

**La Società Assicuratrice si asterrà comunque da ogni azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, salvo il caso in cui abbiano agito con dolo.
Si rinvia all'Art. 6 – Surrogazione delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

La Società Assicuratrice ha titolo ad esercitare il diritto di surrogazione e di rivalersi nei confronti dei soggetti rientranti nella voce 2 – Assicurato – lettera "c" delle Definizioni di polizza unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano commesso un fatto dannoso con dolo.

Si rinvia all'Art. **CS1.B.1** – Oggetto della garanzia RC Professionale delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

**Il contratto prevede il diritto di recesso per il Contraente e per la Società Assicuratrice.
Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia all'Art. 3.E – Recesso da parte della Società Assicuratrice e all'Art. 3.F – Recesso da parte del Contraente delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia per iscritto alla Società Assicuratrice di ogni sinistro (così come definito nelle Condizioni Speciali di contratto) entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Qualora il Contraente o l'Assicurato ometta dolosamente di fare la denuncia nei termini sopraindicati, perde il diritto ad essere tenuto indenne dalla Società Assicuratrice.

Se l'omissione è di natura colposa, la Società Assicuratrice ha il diritto di ridurre l'indennizzo dovuto a termini di polizza in proporzione al pregiudizio sofferto.

Si rinvia agli **Artt. 5.A – Obbligo di denuncia** e al **5.C – Sinistri delle garanzie di Responsabilità Civile prestate nella forma "claims made"** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Relativamente alle garanzie di Responsabilità Civile, gli altri diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui il terzo danneggiato ha avanzato la richiesta di risarcimento all'Assicurato o ha proposto l'azione giudiziale.

Relativamente alle altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, gli altri diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Si rinvia all'**Art. 7 – Prescrizione** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto è quella della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali oneri fiscali sono a carico del Contraente.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

Il Contraente o l'Assicurato deve, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, fare denuncia per iscritto alla Società Assicuratrice di ogni sinistro (così come definito nelle Condizioni Speciali di contratto) nonché di qualsiasi situazione o circostanza avvenuta o verificatasi durante il periodo di assicurazione, di cui l'Assicurato venga a conoscenza e che sia oggettivamente suscettibile di causare in futuro una richiesta di risarcimento quale definita in polizza.

Per i sinistri relativi alle garanzie prestate nella forma <<claims made>>, l'Assicurato è tenuto a denunciare alla Società Assicuratrice ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui l'ha ricevuta.

Qualora il Contraente o l'Assicurato ometta dolosamente di fare la denuncia nei termini sopraindicati, perde il diritto ad essere tenuto indenne dalla Società Assicuratrice.

Se l'omissione è di natura colposa, la Società Assicuratrice ha il diritto di ridurre l'indennizzo dovuto a termini di polizza in proporzione al pregiudizio sofferto.

Fatta la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società Assicuratrice tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso e deve trasmettere alla Società Assicuratrice, entro cinque giorni lavorativi, qualsiasi atto ricevuto o inviato, riguardante direttamente o indirettamente i fatti e le circostanze del sinistro.

L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o procedere ad accordi transattivi con il terzo danneggiato ovvero affrontare costi e spese senza previo consenso scritto della Società Assicuratrice la quale ha facoltà di assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale. Per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità e termini per la denuncia del sinistro, alle modalità di ripartizione delle eventuali spese legali e alle procedure liquidative si rinvia all'Art. 5 – Avviso di sinistro e obblighi delle parti delle Condizioni Generali di Assicurazione, agli **Artt. CS1.E, CS2.E, CS3.E, CS4.D CS5.C.3, CS6.E – Gestione dei sinistri - obblighi dell'Assicurato delle Condizioni Speciali di Assicurazione.**

13. Reclami

Premessa

CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – è direttamente interessata a conoscere, identificare e correggere qualsiasi causa che possa originare un disservizio o che si possa tradurre in un motivo di insoddisfazione da parte dei clienti. Ciò comporta che ogni segnalazione verrà recepita in termini costruttivi per garantire un servizio efficiente e tempestivo e connotato da cortesia e qualità.

In ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS n. 46/2016, per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo di cui l'impresa di assicurazione si avvale, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Nella presente sezione sono riportate le modalità di presentazione dei reclami relativi ai Prodotti Assicurativi.

I contenuti del reclamo

Il reclamo dovrà contenere i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- indicazione eventuale del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

A chi indirizzare il reclamo

I reclami, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi:

1. E-mail all'indirizzo di Posta Elettronica: reclami@cgpa.eu
2. Lettera raccomandata indirizzata a CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Gestione Reclami – Piazzetta Sant'Anna 10 – 44121 Ferrara
3. Fax indirizzato a CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Gestione Reclami – al n. (+39) 0532 313238.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Gestione Reclami, ubicato in Piazzetta Sant'Anna 10 – 44121 Ferrara, telefono: 0532/206563, indirizzo di posta elettronica: reclami@cgpa.eu.

Il suddetto Ufficio Gestione Reclami è competente, inoltre, anche per la gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli agenti, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, iscritti nella sezione A) del Registro Unico Elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'IVASS (di seguito il "RUI") di cui CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia si avvale in occasione dell'intermediazione dei suoi prodotti assicurativi.

Tali reclami saranno istruiti da CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia anche alla luce delle informazioni pervenute dall'agente interessato

Sarà cura di CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - informare per iscritto il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso.

Sarà cura di CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia trasmettere, senza ritardo, agli intermediari di cui quest'ultima si avvale iscritti nelle sezioni B) e D) del RUI, i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento degli stessi, dandone contestuale notizia al reclamante.

CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - comunicherà gli esiti del reclamo il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso, all'indirizzo fornito dal reclamante.

Ricorso all'IVASS

Nelle ipotesi sotto elencate, i Clienti dovranno presentare reclamo direttamente all'IVASS:

1. Se il Cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato a CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, anche relativi a comportamenti degli agenti di cui quest'ultima si avvale, o in caso di assenza di riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dall'invio, può inviare un reclamo (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia) all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) al seguente indirizzo:
2. nel caso in cui i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del suddetto Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a

distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

3. i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere, come in dettagli indicato nel successivo paragrafo "Risoluzione liti transfrontaliere".

I suddetti reclami andranno indirizzati per iscritto ad:

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21
00187 Roma – Italia
Fax numero 06/42.133.206

La presentazione del reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo "tutela.consumatore@pec.ivass.it".

I contenuti del reclamo

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere le seguenti informazioni:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato a CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito "www.ivass.it" alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo", accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia <http://www.cgpa-europe.it>.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

FACSIMILE DI RECLAMO ALL'IVASS AL LINK:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Qualora l'esito del reclamo non sia soddisfacente, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il Cliente potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza di rispettivi avvocati.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Risoluzione liti transfrontaliere

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra entro 30 giorni al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie, dandone notizia al reclamante. Qualora l'inoltro comporti oneri per il reclamante, l'IVASS provvede ad acquisire il preventivo consenso di quest'ultimo. La risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'IVASS al reclamante;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema estero competente è rintracciabile consultando il sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

14. Arbitrato

AVVERTENZA

La polizza non prevede il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le parti, tranne che per il caso previsto dall'Art. CS5.C.3 - Calcolo dell'indennità delle Condizioni Speciali di Assicurazione limitatamente alla garanzia complementare delle Perdite Patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale. In ogni caso, le parti hanno facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove previsti.

* * * * *

La Società Assicuratrice CGPA Europe S.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

CGPA Europe S.A.
Il Rappresentante Generale per l'Italia
Lorenzo Sapieni



GLOSSARIO

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula questo contratto di assicurazione con la Società Assicuratrice per conto proprio e per conto dell'Assicurato assumendone i relativi obblighi previsti dalla legge e in particolare dai disposti dell'art. 1891 del codice civile.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Società assicuratrice

CGPA Europe S.A.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società Assicuratrice.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società Assicuratrice in caso di sinistro.

Danni corporali

Morte o lesioni personali subite da una persona fisica.

Danni Materiali

Qualsiasi deterioramento, danneggiamento o distruzione di beni fisicamente determinati, comprese morte o lesioni provocate ad animali.

Perdite patrimoniali

Qualsiasi pregiudizio economico che non sia direttamente causato da un danno corporale o materiale.

Massimale

L'ammontare che nelle garanzie assicurative della responsabilità civile rappresenta il limite dell'obbligazione della Società Assicuratrice, per capitale, interessi e spese, e che è invalicabile in qualunque circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con questo contratto.

Franchigia

L'ammontare, espresso in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro

Scoperto

L'ammontare, espresso in percentuale dell'indennizzo, che resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Scheda di polizza

Il documento che identifica il Contraente e contiene gli estremi del contratto e i dati relativi alle garanzie assicurative prestate. La Scheda di Polizza è sottoscritta dalle parti a riprova della stipulazione del contratto, del quale forma parte integrante.

Polizza multirischi dell'Agente di assicurazione: Responsabilità Civile e Garanzie complementari

Mod. POL AG IND



www.cgpa-europe.it

CGPA Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
C. F. e Part. IVA 12140021002 - REA Roma 1355119 - Isvap Albo Imprese n. I00111
Via Sistina, 121 00187 Roma – mail: info@cgpa.it

Società di assicurazioni registrata in Lussemburgo
con n. B170142 - 41, boulevard Royal - L-2449 Lussemburgo

AVVERTENZA UTILE

A - Le garanzie assicurative di cui ai sotto richiamati articoli delle Condizioni Speciali e relative a:

- Responsabilità Civile Professionale (articolo CS1 – garanzia sempre valida)
- Responsabilità Civile Amministratori (articolo CS3 – garanzia complementare)
- Responsabilità Civile dell'attività di Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (articolo CS6 – garanzia complementare)

sono prestate nella forma « *CLAIMS MADE* ».

B - Le altre garanzie assicurative previste dal presente contratto sono prestate nella forma « *LOSSES OCCURRING* ».

C - Si vedano le seguenti definizioni che figurano in polizza:

- 9 - Periodo di assicurazione
- 10 - Fatto dannoso
- 11 - Richiesta di risarcimento
- 12 - Claims Made
- 13 - Losses Occurring

Sommario

pag. 4 **Sezione Prima - Definizioni**

pag. 10 **Sezione Seconda - Condizioni Generali**

1. Durata del contratto - tacito rinnovo
2. Dichiarazioni - mutamenti del rischio
3. Risoluzione
4. Conteggio e pagamento del premio
5. Avviso di sinistro e obblighi delle parti
6. Surrogazione
7. Prescrizione
8. Foro competente in caso di controversia
9. Limiti territoriali
10. Legge applicabile

pag. 21 **Sezione Terza - Condizioni Speciali**

Garanzia sempre operante:

- Responsabilità Civile Professionale

Garanzie complementari:

- Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Dipendenti
- Responsabilità Civile degli Amministratori
- Infedeltà
- Perdite patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale
- Responsabilità Civile del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

pag. 55 **Sezione Quarta - Disposizioni da approvare specificatamente**

SEZIONE PRIMA

Definizioni

Per l'interpretazione dei disposti di questa polizza, le parti fanno riferimento alle seguenti definizioni. Ogni garanzia prevede inoltre specifiche definizioni aggiuntive.

1 - Rui

Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, disciplinato dal regolamento dell'Autorità di controllo (ISVAP) n. 5 del 16/10/2006 e dal Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 07/09/2005, n. 209).

2 - Assicurato

2a - La persona fisica che è titolare di agenzia di assicurazioni e svolge l'Attività Esercitata descritta nella definizione 3 che segue, purché :

- (a) sia in carica alla data d'inizio del periodo di assicurazione (definizione 9)
- (b) sia debitamente iscritto nella sez. A del RUI.

In caso di più persone fisiche che siano contitolari della stessa agenzia ciascuno di loro rientra in questa definizione di Assicurato e col termine "TITOLARE" si intende comprendere ogni contitolare e tutti i contitolari insieme.

2b - Ove titolare dell'agenzia sia una società, il termine Assicurato comprende, oltre alla società stessa, anche ognuno dei suoi rappresentanti legali.

2c - In entrambi i casi 2a e 2b che precedono, nel termine Assicurato è inoltre compresa ognuna delle persone fisiche o giuridiche iscritte nella sezione E del RUI, inclusi i Subagenti, che operano nell'agenzia o per conto di essa.

I soggetti rientranti in questa definizione e i loro rispettivi dipendenti e collaboratori prendono parte all'Attività Esercitata, tanto all'interno che all'esterno dei locali dell'agenzia e delle subagenzie.

3 - Attività esercitata

L'attività di intermediazione assicurativa esercitata in base alle norme vigenti e a regolare contratto di agenzia conferito da una o più imprese assicurative mandanti. Tale attività comprende la raccolta delle adesioni ai Fondi Pensione Aperti a contribuzione definita, riguardanti i trattamenti pensionistici complementari.

4 - Contraente

Il soggetto che stipula questo contratto di assicurazione con la Società Assicuratrice per conto proprio e per conto dell'Assicurato assumendone i relativi obblighi previsti dalla legge e in particolare dai disposti dell'art. 1891 del codice civile.

5 - Società assicuratrice

CGPA Europe S.A.

6 - Terzo/Terzi

Ai fini del presente contratto è considerato terzo ogni soggetto diverso dai seguenti:

- A) l'Assicurato quale sopra definito;
- B) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- C) quando l'Assicurato non è una persona fisica, i soci, il legale rappresentante nonché le persone fisiche che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. B);
- D) i dipendenti dell'Assicurato come da definizione N° 7;
- E) gli autori o co-autori del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

7 - Dipendenti dell'Assicurato

Ai fini di questo contratto, sono dipendenti dell'Assicurato tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non iscritte in alcuna sezione del RUI ma che, nell'ordinario svolgimento dell'Attività Esercitata, operano o hanno operato alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage".

8 - Introiti lordi

L'ammontare complessivo delle provvigioni, sopraprovvigioni, rappel, premi di produzione e altri corrispettivi di intermediazione assicurativa, più qualunque altra spettanza per consulenze o altre prestazioni inerenti all'Attività Esercitata, il tutto al lordo delle provvigioni passive e degli altri compensi erogati ai soggetti elencati alla definizione 2.C e al lordo di ogni altro onere o spesa.

CGPA Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

C. F. e Part. IVA 12140021002 - REA Roma 1355119 - Isvap Albo Imprese n. I00111

Via Sistina, 121 00187 Roma - mail: info@cgpa.it

9 - Periodo di assicurazione

Periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicato nella Scheda di Polizza, salvo il disposto dell'articolo 4.J delle Condizioni Generali. Il periodo di assicurazione si estende di anno in anno, al rinnovo o alla proroga di questo contratto.

10 - Fatto dannoso

Il fatto, l'azione, l'omissione o altro avvenimento suscettibile di causare danni, come meglio definito nelle Condizioni Speciali.

11 - Richiesta di risarcimento

Quella che per prima, tra le seguenti evenienze, viene a conoscenza dell'Assicurato:

- (i) la comunicazione con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da un fatto dannoso, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni;
- (ii) la citazione in giudizio o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto dannoso a lui attribuito in tutto o in parte;
- (iii) l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità che formano oggetto di questa assicurazione.

Agli effetti di questo contratto, le richieste di risarcimento derivanti da uno stesso fatto dannoso, anche se avanzate da persone diverse, danno luogo a un unico sinistro.

12 - « Claims made »

Forma di assicurazione in base alla quale si prevede che la Società Assicuratrice, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali applicabili, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni richiesta di risarcimento, così come sopra definita, avanzata da un terzo e pervenuta all'Assicurato stesso o a chi per lui per la prima volta durante il periodo di assicurazione, in conseguenza di un fatto dannoso commesso o avvenuto anche in data anteriore a quella d'inizio del periodo di assicurazione senza limiti nel tempo (RETROATTIVITÀ ILLIMITATA), salvo diversa indicazione nella Scheda di Polizza.

Le Condizioni Speciali precisano la portata della copertura POSTUMA.

13 - « Losses occurring »

Forma di assicurazione in base alla quale si prevede che la Società Assicuratrice, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali applicabili, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare a terzi per danni causati da un fatto dannoso avvenuto durante il periodo di assicurazione.

14 - Danni corporali

Morte o lesioni personali subite da una persona fisica.

15 - Danni materiali

Qualsiasi deterioramento, danneggiamento o distruzione di beni fisicamente determinati, comprese morte o lesioni provocate ad animali.

16 - Perdite patrimoniali

Qualsiasi pregiudizio economico che non sia direttamente causato da un danno corporale o materiale.

17 - Danni immateriali conseguenti

Qualsiasi pregiudizio economico che non sia direttamente causato da un danno corporale o materiale ma che consegue ad un danno corporale o materiale.

18 - Massimale

L'ammontare che nelle garanzie assicurative della responsabilità civile rappresenta il limite dell'obbligazione della Società Assicuratrice, per capitale, interessi e spese, e che è invalicabile in qualunque circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con questo contratto.

Il **massimale per ogni sinistro** è a valere per ogni sinistro (così come definito nelle Condizioni Speciali) che colpisca la relativa garanzia, qualunque sia il numero dei danneggiati.

Il **massimale annuale** è a valere cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri di pertinenza di un periodo di assicurazione, qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o ne venga effettuata la liquidazione. Il massimale annuale di un periodo annuo di assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

19 - Sottolimito di indennizzo

L'ammontare dell'obbligazione massima della Società Assicuratrice per una determinata voce di rischio. Il sottolimito di indennizzo non è in aggiunta al massimale per sinistro, ma è una parte dello stesso.

20 - Franchigia

L'ammontare, espresso in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. La Società Assicuratrice risponde per la parte dell'indennizzo che supera l'ammontare della franchigia, fino a concorrenza del massimale stabilito.

21 - Scoperto

L'ammontare, espresso in percentuale dell'indennizzo, che resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. La Società Assicuratrice risponde per la rimanente parte percentuale dell'indennizzo, fino a concorrenza del massimale stabilito.

22 - Scheda di polizza

Il documento allegato, che identifica il Contraente e contiene gli estremi del contratto e i dati relativi alle garanzie assicurative prestate. La Scheda di Polizza è sottoscritta dalle parti a riprova della stipulazione del contratto, del quale forma parte integrante.

SEZIONE SECONDA

Condizioni Generali

1 - Durata del contratto - Tacito rinnovo

1.A Previo pagamento del premio stabilito e delle relative imposte, il presente contratto decorre dalla data indicata nella Scheda di Polizza, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.

1.B Il contratto è soggetto a tacito rinnovo di anno in anno se non viene disdetto da una delle parti dando all'altra un preavviso di almeno 60 giorni con lettera raccomandata.

2 - Dichiarazioni - Mutamenti del rischio

2.A Dichiarazioni

Il presente contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario, che forma parte integrante della presente polizza.

Il Contraente deve quindi rispondere esattamente alle domande poste dalla Società Assicuratrice, in particolare a quelle contenute nella proposta-questionario, relative alle circostanze utili alla Società per valutare i rischi di cui si fa carico.

Qualsiasi reticenza o falsa dichiarazione, omissione o inesattezza nelle dichiarazioni rese dal Contraente sulle circostanze del rischio comporta l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 1892 – 1893 – 1894 cod. civ.

2.B Mutamenti del rischio - Aggravamento

In caso di mutamenti che aggravino il rischio in corso di contratto, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società Assicuratrice entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Si applicano le disposizioni dell'art. 1898 cod. civ. e, nei casi previsti dallo stesso articolo, la Società Assicuratrice può recedere dal contratto oppure proporre al Contraente un diverso importo del premio per il proseguimento della garanzia. Se il Contraente non accetta il nuovo premio o non dà seguito alla proposta nei 30 giorni dalla data di spedizione della stessa, la Società Assicuratrice può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Resta inteso che la Società Assicuratrice non può avvalersi del disposto che precede qualora, dopo essere venuta a conoscenza dell'aggravamento del rischio, abbia in qualunque modo manifestato il suo consenso al mantenimento dell'assicurazione alle condizioni in corso o abbia pagato l'indennizzo dovuto a termini di polizza.

2.C Mutamenti del rischio - Diminuzione

Se nel corso del periodo di assicurazione il Contraente comunica alla Società Assicuratrice mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell'art. 1897 cod. civ. e la Società Assicuratrice rinuncia al relativo diritto di recesso. Qualora la Società Assicuratrice rifiuti di concedere la riduzione del premio prevista dal citato articolo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto con le modalità previste all'art. 3, paragrafo 3.F, lett. (a).

2.D Altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società Assicuratrice l'esistenza o la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi, ma in caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a farne denuncia a tutti gli assicuratori interessati come disposto dall'art. 5A, ultimo comma.

3 - Risoluzione

3.A Modalità

Il presente contratto può essere risolto unicamente nei casi e con le modalità che seguono.

3.B Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni riguardanti la risoluzione o la cessazione del contratto devono essere date da una parte all'altra con lettera raccomandata all'indirizzo ultimo conosciuto del destinatario, e qualsiasi termine di preavviso si calcola dalla data risultante dal timbro postale di invio.

3.C Restituzione del premio

In tutti i casi di recesso o cessazione avvenuti durante un periodo di assicurazione, la porzione di premio, calcolata in pro-rata, afferente il periodo che intercorre tra la data di effetto della risoluzione e la scadenza annua successiva non sarà acquisita dalla Società Assicuratrice ma dovrà essere rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

3.D Disdetta

Ciascuna delle parti ha facoltà di dare disdetta a questo contratto e rescinderlo dalla data di scadenza annuale, con preavviso di 60 giorni, come precisato all'art. 1.B.

3.E Recesso da parte della Società Assicuratrice

CGPA Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

C. F. e Part. IVA 12140021002 - REA Roma 1355119 - Isvap Albo Imprese n. I00111

Via Sistina, 121 00187 Roma – mail: info@cgpa.it

La Società Assicuratrice ha il diritto di recedere da questo contratto:

- (a) in caso di mancato pagamento del premio, secondo quanto previsto dall'art. 1901 cod. civ.;
- (b) in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze rese dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta-questionario, secondo le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.;
- (c) in caso di mutamenti che aggravino il rischio, secondo i disposti dell'art. 1898 cod. civ.;
- (d) quando, a seguito di aggravamento del rischio, il Contraente non dà riscontro entro 30 giorni alla proposta di un nuovo premio da parte della Società Assicuratrice o rifiuta espressamente l'importo del nuovo premio, come previsto dall'art. 2, paragrafo 2.B;
- (e) qualora il Contraente non adempia gli obblighi previsti per il calcolo del premio di cui al successivo art. 4, paragrafo 4F.

3.F Recesso da parte del Contraente

Il Contraente ha il diritto di recedere da questo contratto:

- (a) in caso di diminuzione del rischio in corso di contratto, qualora la Società Assicuratrice non acconsenta a concedere la riduzione del premio prevista dall'art. 1897 cod. civ. La risoluzione avrà efficacia 30 giorni dopo la comunicazione del Contraente della sua intenzione di recedere dal contratto;
- (b) in caso di maggiorazione del premio dovuta a nuovi criteri di valutazione del rischio in occasione del rinnovo o della proroga del contratto. Il Contraente dovrà dare avviso di recesso alla Società Assicuratrice entro i 15 giorni da quando avrà avuto conoscenza di tale maggiorazione e il recesso avrà efficacia dopo 30 giorni dall'avviso. Il Contraente dovrà comunque pagare alla Società Assicuratrice il premio pro rata, calcolato senza detta maggiorazione, relativo alla frazione d'anno intercorrente tra la data dell'ultima scadenza e la data di effetto del recesso.

3.G Cessazione automatica delle garanzie

3.G.1 L'efficacia delle garanzie assicurative previste dal presente contratto cessa automaticamente dalla data in cui si verifichi uno qualsiasi dei seguenti casi:

- (a) decesso o incapacità di intendere e di volere del Contraente, salvo quanto previsto nelle Condizioni Speciali;
- (b) cessazione dell'Attività Esercitata, qualunque ne sia la causa;
- (c) cancellazione, radiazione o sospensione per qualsiasi motivo del Contraente dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.G.2 L'efficacia delle garanzie assicurative previste dal presente contratto cessa automaticamente nei confronti dei soggetti citati alla voce 2c delle definizioni, che perdano i requisiti ivi previsti.

3.G.3 Qualora sia stata attivata la garanzia complementare "Responsabilità Civile dell'attività di Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede", tale specifica garanzia perde ogni efficacia a seguito della sospensione o della cancellazione del Contraente dall'albo professionale dei promotori finanziari quale disciplinato dall'art. 3 della legge 2.1.1991 n°1 e successive modifiche.

4 - Conteggio e pagamento del premio

4.A Il premio iniziale è calcolato sull'ammontare degli introiti lordi contabilizzati dal Contraente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello che precede la data d'inizio del primo periodo di assicurazione. Qualora il Contraente inizi l'attività a nuovo, il premio iniziale è calcolato sull'ammontare degli introiti lordi che il Contraente prevede di contabilizzare nel corso della prima annualità di polizza.

4.B Se la data d'inizio del primo periodo di assicurazione è posteriore al 1° gennaio, il premio iniziale viene ridotto pro rata temporis.

4.C Il premio non è soggetto a regolazione, ma è aggiornato di anno in anno con le modalità esposte qui di seguito.

4.D Nel corso di ciascun periodo di assicurazione, e comunque non più tardi del 31 luglio, il Contraente ha l'obbligo di far pervenire alla Società Assicuratrice la comunicazione dell'ammontare degli introiti lordi contabilizzati nell'anno immediatamente precedente; tale ammontare formerà la base per il calcolo del premio relativo al successivo periodo di assicurazione annuo.

4.E Ricevuta la comunicazione dell'ammontare degli introiti, la Società Assicuratrice trasmette al Contraente entro il 30 novembre l'importo aggiornato del premio relativo al periodo di assicurazione successivo a quello in corso.

CGPA Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

C. F. e Part. IVA 12140021002 - REA Roma 1355119 - Isvap Albo Imprese n. I.00111

Via Sistina, 121 00187 Roma – mail: info@cgpa.it

- 4.F Se la comunicazione dell'ammontare degli introiti contabilizzati nell'anno precedente non perviene alla Società Assicuratrice entro il 31 luglio del periodo di assicurazione in corso, la Società Assicuratrice invita per iscritto il Contraente ad adempiere questo suo obbligo entro un congruo periodo di tempo, trascorso il quale la Società Assicuratrice ha facoltà di recedere da questo contratto dalla prossima scadenza annuale dando al Contraente un preavviso di almeno 60 giorni con lettera raccomandata.
- 4.G L'ammontare degli introiti è riscontrabile nei registri del Contraente e nei rapporti contabili intrattenuti con l'impresa o le imprese assicurative mandanti. La Società Assicuratrice ha diritto di eseguire per qualunque annualità di premio e in qualsiasi momento, con preavviso di cinque giorni, verifiche e controlli anche presso gli uffici del Contraente il quale è tenuto, dietro semplice richiesta della Società Assicuratrice o dei suoi incaricati, a fornire tutte le informazioni, i chiarimenti e le documentazioni utili a questo scopo.
- 4.H Qualora per un determinato periodo di assicurazione l'ammontare effettivo degli introiti lordi dovesse risultare maggiore di quanto comunicato dal Contraente alla Società Assicuratrice, questa ha il diritto di ridurre gli indennizzi per sinistri relativi al medesimo periodo di assicurazione, nella stessa proporzione esistente tra premio pagato e premio dovuto e, per gli indennizzi già pagati, ha diritto di chiedere al Contraente il rimborso della parte a carico dell'Assicurato.
- 4.I Gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
- 4.J Se il Contraente non paga il premio e le relative imposte, si applica tutto quanto previsto all'art. 1901 cod. civ., il cui secondo comma s'intende modificato nel senso che l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del trentesimo giorno dopo quello della data di scadenza di ogni periodo di assicurazione successivo al primo.
- 4.L Il premio può essere pagato mediante assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società Assicuratrice oppure mediante ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Società Assicuratrice.
Il pagamento con denaro contante non potrà essere accettato se l'importo è superiore ad Euro 750,00.

5 - Avviso di sinistro e obblighi delle parti

- 5.A **Obbligo di denuncia**
Il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia per iscritto alla Società Assicuratrice di ogni sinistro (così come definito nelle Condizioni Speciali), entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
Qualora il Contraente o l'Assicurato ometta dolosamente di fare la denuncia nei termini sopraindicati, perde il diritto ad essere tenuto indenne dalla Società Assicuratrice.
Se l'omissione è di natura colposa, la Società Assicuratrice ha il diritto di ridurre l'indennizzo dovuto a termini di polizza in proporzione al pregiudizio sofferto.
In caso di coesistenza di altre assicurazioni che coprano gli stessi danni e/o le stesse responsabilità, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori interessati, con le modalità e nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. Il Contraente è responsabile nei confronti della Società Assicuratrice del pregiudizio arrecato a seguito della mancata o tardiva denuncia del sinistro agli altri assicuratori interessati.
- 5.B **Comportamento improprio**
In caso di dichiarazioni inesatte rese consapevolmente con la finalità di far ritenere operante la garanzia assicurativa pur non sussistendone i presupposti, l'Assicurato perde ogni diritto ad essere tenuto indenne dalla Società Assicuratrice.
- 5.C **Sinistri delle garanzie di Responsabilità Civile prestate nella forma « claims made »**
5.C.1 Per i sinistri relativi alle garanzie prestate nella forma «claims made» si applicano i disposti dei paragrafi precedenti e il Contraente o l'Assicurato è tenuto a denunciare alla Società Assicuratrice ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui l'ha ricevuta. Fermi i disposti del paragrafo 5.A, secondo e terzo comma, se l'eventuale ritardo nella denuncia non è dovuto a dolo del Contraente o dell'Assicurato, la Società Assicuratrice accoglie ugualmente la denuncia purché sia fatta entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data di cessazione definitiva di questo contratto.
5.C.2 I disposti del paragrafo precedente si applicano anche a qualsiasi situazione o circostanza avvenuta o verificatasi durante il periodo di assicurazione, di cui l'Assicurato venga a conoscenza e che sia oggettivamente suscettibile di causare in futuro una richiesta di risarcimento quale definita in polizza. La denuncia di tali situazioni o circostanze, se accompagnata dalle precisazioni necessarie e

opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come sinistro regolarmente denunciato durante il periodo di assicurazione in corso, fatte salve le altre condizioni di polizza.

- 5.D Obblighi per i sinistri di tutte le garanzie della Responsabilità Civile
- 5.D.1 Fatta la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società Assicuratrice l'assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso e deve trasmettere alla Società Assicuratrice, entro cinque giorni lavorativi, qualsiasi atto ricevuto o inviato, riguardante direttamente o indirettamente i fatti e le circostanze del sinistro.
- 5.D.2 Senza il previo consenso scritto della Società Assicuratrice il Contraente e l'Assicurato devono astenersi dal riconoscere una qualsivoglia responsabilità che dovesse esser loro attribuita da un terzo danneggiato in dipendenza dell'Attività Esercitata e non devono in nessun caso addivenire ad una transazione. Qualsiasi riconoscimento di responsabilità e qualsiasi transazione avvenuta senza il consenso scritto ed esplicito della Società Assicuratrice non impegnano la stessa nei confronti del terzo danneggiato.
- 5.E Difesa legale nelle garanzie della Responsabilità Civile
- In caso di sinistro, la Società Assicuratrice assume, a nome dell'Assicurato e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- Sono a carico della Società Assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale applicabile, indicato nella Scheda di Polizza.
- Qualora la somma dovuta al danneggiato superi l'importo del massimale stabilito, le spese vengono ripartite tra il Contraente e la Società Assicuratrice in proporzione al rispettivo interesse.
- La Società Assicuratrice non riconosce spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe e ammende né delle spese di giustizia penale.
- Eventuali franchigie o scoperti non si applicano alle spese legali sopra previste.

6 - Surrogazione

- 6.A A fronte e nei limiti delle somme liquidate a titolo di indennizzo, la Società Assicuratrice è surrogata in tutti i diritti di recupero che il Contraente e l'Assicurato vantano nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili, a norma di quanto previsto dall'art. 1916 cod. civ. Nei confronti dei soggetti menzionati nella definizione 7 e di quelli rientranti nella voce 2c della definizione 2 di cui alla Sezione Prima di questa polizza, tali diritti di surrogazione saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.
- 6.B Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a fornire alla Società Assicuratrice i documenti richiesti che saranno ritenuti necessari ad esperire l'azione di surrogazione ed a compiere quant'altro risulti utile al buon esito dell'azione intrapresa dalla Società Assicuratrice.
- Il Contraente è responsabile nei confronti della Società Assicuratrice del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

7 - Prescrizione

- 7.A Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
- 7.B Relativamente alle garanzie di Responsabilità Civile, gli altri diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui il terzo danneggiato ha avanzato la richiesta di risarcimento all'Assicurato o ha proposto l'azione giudiziale.
- 7.C Relativamente alle altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, gli altri diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
- 7.D La prescrizione viene interrotta o sospesa, oltre che da una delle cause ordinarie di interruzione o sospensione, anche dalla nomina, da parte della Società Assicuratrice, del soggetto incaricato di procedere alla istruttoria peritale ed alla trattazione del sinistro.

8 - Foro competente in caso di controversia

Le parti stabiliscono espressamente che, per ogni controversia nascente dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro ove il convenuto ha la residenza o la sede.

9 - Limiti territoriali

- 9.A Le garanzie di Responsabilità Civile (articoli CS1, CS2, CS3 delle Condizioni Speciali) sono operanti per fatti dannosi avvenuti, nello svolgimento dell'Attività Esercitata, in uno dei Paesi dell'Unione Europea, della Svizzera, della Norvegia, del Principato di Monaco, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, e a condizione che per la conseguente richiesta di risarcimento sia competente l'Autorità Giudiziaria di uno dei detti Paesi. La Società Assicuratrice pertanto non è obbligata per richieste di risarcimento fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in Paesi diversi da quelli sopra menzionati, oppure mediante delibazione di sentenze pronunciate in base a leggi di Paesi diversi da quelli sopra menzionati.
- 9.B Le garanzie complementari sono operanti per fatti dannosi avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

10 - Legge applicabile

Si applicano a questo contratto le leggi della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

SEZIONE TERZA

Condizioni Speciali

GARANZIA SEMPRE VALIDA

La garanzia assicurativa della RC Professionale è sempre valida ed è regolamentata dall'articolo CS1 che segue e che fa pertanto parte integrante di questa polizza in tutti i casi.

CS1 Responsabilità Civile Professionale

(Garanzia sempre valida – forma «claims made»)

L'assicurazione è prestata verso pagamento del premio convenuto, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali esposte nei paragrafi che seguono.

CS1.A Definizioni aggiuntive

Per l'interpretazione delle presenti Condizioni Speciali, le parti fanno riferimento alle seguenti definizioni. Per gli altri termini usati in queste condizioni e nelle Condizioni Generali, le parti fanno riferimento alle definizioni che figurano nella Sezione Prima di questa polizza.

- (a) FATTO DANNOSO - Qualsiasi atto commissivo od omissivo (ivi compresi quelli dovuti a negligenza, imprudenza ed imperizia), posto in essere dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività Esercitata;
- (b) SINISTRO - La richiesta di risarcimento avanzata da un terzo nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione, per perdite patrimoniali cagionate dal fatto dannoso sopra definito. Come stabilito alla definizione 11, le richieste di risarcimento derivanti da uno stesso fatto dannoso, anche se avanzate da persone diverse, danno luogo a un unico sinistro; in questo caso, la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte quelle successive;
- (c) DOCUMENTI - Ogni genere di documenti pertinenti all'Attività Esercitata, cartacei o computerizzati, siano essi di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o custodia, escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio: titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili;
- (d) PRIVACY - Tutela dei dati personali, come disciplinata dalle norme in vigore;
- (e) COPYRIGHT - Diritti d'autore, diritti di esclusiva, brevetti, marchi di fabbrica;
- (f) DIFFAMAZIONE - Denigrazione, danni all'immagine o danneggiamento della personalità o della reputazione di terzi, compresa la calunnia e l'ingiuria.

CS1.B Oggetto della garanzia RC Professionale

Fino a concorrenza del massimale esposto nella Scheda di Polizza per questa garanzia, la Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi a seguito di un sinistro quale sopra definito.

CS1.B.1 La presente garanzia è intesa a coprire il titolare di agenzia (sia persona fisica che società) anche nel caso in cui egli debba rispondere verso terzi di un fatto dannoso commesso con dolo da taluna delle persone menzionate alla voce 2c della definizione di Assicurato figurante nella Sezione Prima di questa polizza. In questo caso la Società Assicuratrice ha titolo ad esercitare il diritto di surrogazione e di rivalersi sulla persona che ha commesso il fatto, e si applica il disposto dell'art. 6 delle Condizioni Generali.

CS1.B.2 La presente garanzia è operante anche quando il sinistro sia causato:

- (i) da fatto dannoso provocato da dipendenti dell'Assicurato, quali definiti alla voce 7 delle definizioni figuranti nella Sezione Prima di questa polizza, salvo il diritto di rivalsa e surrogazione disciplinato dall'art. 6 delle Condizioni Generali se il fatto è stato commesso con dolo;
- (ii) da perdita accidentale, smarrimento, danneggiamento o distruzione di documenti quali sopra definiti, che avvengono nel corso del periodo di assicurazione;

CGPA Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

C. F. e Part. IVA 12140021002 - REA Roma 1355119 - Isvap Albo Imprese n. I.00111

Via Sistina, 121 00187 Roma – mail: info@cgpa.it

- (iii) da violazione della privacy o di copyright, o da diffamazione, involontariamente commesse dall'Assicurato o da suoi dipendenti nello svolgimento dell'Attività Esercitata;
- (iv) da fatto dannoso del quale l'Assicurato è tenuto a rispondere solidalmente con altri. La garanzia è operante limitatamente alla quota di diretta pertinenza dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato ponga in essere l'attività di intermediazione in collaborazione con altri intermediari assicurativi ai sensi dell'art. 22, comma 10, della Legge 221/2012, la garanzia sarà operante per la responsabilità solidale incombente sull'Assicurato per i danni patiti dai Terzi, e ciò anche nell'ipotesi in cui il fatto dannoso sia stato posto in essere, in tutto o in parte, dall'altro intermediario, salva ed impregiudicata la facoltà della Società Assicuratrice di esperire l'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 cod. civ. nei confronti dell'altro intermediario.

CS1.B.3 In caso di morte dell'Assicurato o di sua incapacità d'intendere e di volere, la garanzia è a valere a protezione degli interessi degli eredi o successori o tutori, purché essi rispettino tutte le condizioni di polizza applicabili.

CS1.C Forma della garanzia: «Claims made» - Retroattività

L'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale è prestata nella forma «claims made» così come definita al punto 12 delle Definizioni figuranti nella Sezione Prima di questa polizza, con retroattività illimitata se non diversamente indicato nella Scheda di Polizza.

CS1.D Copertura postuma

CS1.D.1 Qualora la richiesta di risarcimento venga avanzata per la prima volta dal terzo nei confronti dell'Assicurato dopo la data di cessazione di questo contratto e a condizione che essa sia riferita a fatti dannosi commessi durante il periodo di assicurazione, entra automaticamente in vigore la copertura postuma con le modalità precisate qui di seguito:

- I) se l'Assicurato titolare dell'Agenzia, per qualunque ragione diversa dalla radiazione dal RUI, ha posto fine all'Attività Esercitata, la copertura postuma sarà prestata in forma piena alle condizioni in corso e sarà operante per i 10 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine;
- II) se l'Assicurato titolare dell'Agenzia prosegue l'Attività Esercitata e la presente polizza viene sostituita da altra emessa da una diversa impresa assicuratrice a coprire gli stessi rischi, la copertura postuma sarà operante per i 3 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine e verrà prestata in differenza di limiti (DIL), cioè per quella parte dell'ammontare delle perdite che eccede l'ammontare indennizzabile ai sensi di tale altra polizza, oppure è prestata in differenza di condizioni (DIC) se tale altra polizza non copre le perdite che sono invece indennizzabili ai sensi di questa polizza.

CS1.D.2 Cessato il presente contratto, la copertura postuma sarà priva di efficacia nel caso in cui l'Assicurato titolare dell'Agenzia, proseguendo l'Attività Esercitata, ometta di provvedere alla copertura assicurativa prescritta dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, essendo chiaro alle parti che la copertura postuma disciplinata in questo articolo non è intesa in nessun caso a sopperire all'assenza della prescritta assicurazione obbligatoria.

CS1.D.3 Nei confronti dell'Assicurato titolare dell'Agenzia che venga radiato dal RUI l'efficacia delle garanzie assicurative cessa automaticamente dalla data del provvedimento di radiazione, come stabilito alla lettera c) del paragrafo 3.G.1 delle Condizioni Generali; parimenti cessa nei confronti del soggetto citato alla voce 2c delle Definizioni, che perda i requisiti ivi previsti, come stabilito al paragrafo 3.G.2 delle Condizioni Generali. Tuttavia, sia tale soggetto sia l'Assicurato radiato dal RUI beneficiano della copertura postuma triennale, a valere nei tre anni successivi alla data del relativo provvedimento emesso dall'Autorità competente, a copertura delle richieste di risarcimento da loro ricevute dopo tale data e afferenti a fatti dannosi commessi o avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.

CS1.D.4 Alla copertura postuma si applicano i massimali in vigore alla data di cessazione del presente contratto, restando inteso che il massimale per ogni periodo di assicurazione è a valere per l'intera durata della copertura postuma la quale deve considerarsi un periodo di assicurazione unico.

CS1.D.5 Ove questa polizza venga sostituita da una nuova e analoga emessa dalla stessa Società Assicuratrice, sarà la nuova polizza a rispondere dei sinistri che rientravano nella copertura postuma prevista dalla polizza sostituita, la quale sarà totalmente priva di ogni effetto.

CS1.E Gestione dei sinistri - Franchigie e scoperti

Per quanto qui non diversamente stabilito, si applicano tutti i disposti dell'art. 5 delle Condizioni Generali.

Il Contraente e l'Assicurato riconoscono il pieno diritto della Società Assicuratrice a gestire e liquidare ogni sinistro che sia coperto dalla presente garanzia e si obbligano a versare prontamente alla Società Assicuratrice l'importo della franchigia o scoperto eventualmente applicabile, che sarà loro richiesto all'atto del pagamento del risarcimento del terzo danneggiato.

In ogni caso la franchigia e lo scoperto non sono opponibili al terzo danneggiato e la Società Assicuratrice è tenuta a provvedere, nel limite del massimale applicabile, all'integrale ristoro del danno subito dal terzo danneggiato, anticipando anche quanto dovuto dall'Assicurato a titolo di franchigia o scoperto. Il Contraente e l'Assicurato si obbligano a rimborsare alla Società Assicuratrice l'importo da essa anticipato, senza contestazioni, dietro semplice dimostrazione dell'avvenuto pagamento del risarcimento.

CS1.F Esclusioni

Dall'oggetto della garanzia sono esclusi i casi seguenti e pertanto l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti direttamente o indirettamente:

- (a) da circostanze o fatti già noti al Contraente o all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, anche se non denunciati al precedente assicuratore;
- (b) da danni corporali, danni materiali, danni immateriali conseguenti;
- (c) da danni derivanti da inquinamento;
- (d) dallo svolgimento dell'attività di Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, di vendita di prodotti finanziari, e di qualunque altra attività diversa dall'Attività Esercitata definita in polizza;
- (e) da responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di amministratore o dirigente di società di persone o di capitali, di associazioni o fondazioni;
- (f) da rapporti contrattuali con terzi, diversi dai contratti assicurativi che caratterizzano l'Attività Esercitata;
- (g) da fatto dannoso commesso dall'Assicurato con intenti dolosi o fraudolenti, salvo quanto disposto al paragrafo CS1.B.1 che precede;
- (h) da perdite o danni arrecati a qualunque impresa assicurativa a causa del mancato o tardivo versamento dei premi o di qualunque altra somma ad essa dovuta, oppure arrecati a terzi a causa del mancato o tardivo pagamento delle somme liquidate a titolo di indennizzo di un sinistro oppure delle somme maturate su polizze di assicurazione sulla vita o previdenziali, o dell'eventuale rimborso di premi; questa esclusione è a valere anche nel caso in cui tali danni o perdite siano causati da comportamento fraudolento commesso da dipendenti dell'Assicurato (definizione 7);
- (i) da qualunque obbligazione di natura fiscale o contributiva, da multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, nonché da indennità che abbiano natura punitiva;
- (j) da responsabilità derivanti all'Assicurato per atti o fatti dei dipendenti delle imprese assicurative mandanti o dei loro incaricati nel corso di gestioni interinali o nel corso di operazioni di consegna da agente uscente ad agente subentrante;
- (k) dall'offerta o dalla vendita di prodotti non rientranti nei rami danni e vita di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 209/2005 e successive integrazioni e modificazioni;
- (l) dalla gestione di polizze assicurative o dall'attività di consulenza finanziaria, che comportino:
 - operazioni sul capitale
 - finanziamenti
 - ricapitalizzazioni
 - liquidazioni o vendite di beni

CGPA Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

C. F. e Part. IVA 12140021002 - REA Roma 1355119 - Isvap Albo Imprese n. I.00111

Via Sistina, 121 00187 Roma – mail: info@cgpa.it

- azioni o quote societarie in genere
 - qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti;
- (m) da qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere, fornita dall'Assicurato in relazione a:
- disponibilità fondi
 - proprietà immobiliari o personali
 - beni e/o merci
 - qualsiasi forma d'investimento
- che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.

GARANZIE COMPLEMENTARI

Ognuna delle garanzie regolamentate qui di seguito è complementare ed è valida soltanto se il Contraente ne ha chiesto l'attivazione esercitando l'opzione di beneficiarne verso pagamento del rispettivo premio. Degli articoli che seguono fanno pertanto parte integrante di questa polizza unicamente quelli che regolamentano le garanzie complementari applicabili, in corrispondenza delle quali le rispettive somme assicurate o massimali figurano nella Scheda di Polizza, mentre sono nulli e senza effetto i rimanenti articoli.

CS2 Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso i dipendenti (RCO)

(Garanzia complementare – forma «losses occurring»)

Fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di polizza per l'insieme di queste garanzie, l'assicurazione è prestata verso pagamento del premio convenuto, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali esposte nei paragrafi che seguono.

CS2.A Definizioni aggiuntive

Per l'interpretazione delle presenti Condizioni Speciali, le parti fanno riferimento alle seguenti definizioni. Per gli altri termini usati in queste condizioni e nelle Condizioni Generali, le parti fanno riferimento alle definizioni che figurano nella Sezione Prima di questa polizza.

- (a) FATTO DANNOSO
 - nella RCT: l'avvenimento che è causa dei danni lamentati dal terzo;
 - nella RCO: l'infortunio sul lavoro occorso al dipendente, o il manifestarsi della malattia professionale sofferta dal dipendente;
- (b) SINISTRO - Il verificarsi del fatto dannoso nel corso del periodo di assicurazione. Come stabilito alla definizione 11, se da uno stesso fatto dannoso derivano più richieste di risarcimento, anche se avanzate da persone diverse, esse danno luogo a un unico sinistro;
- (c) INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE - Le conseguenze della contaminazione dell'atmosfera, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze solide, liquide o gassose, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni, oppure di odori, rumori, vibrazioni, variazioni di temperatura, onde, radiazioni, irraggiamenti che superino i limiti imposti dalle norme vigenti al momento in cui il fatto è avvenuto.

CS2.B Forma della garanzia: «Losses Occurring»

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e i dipendenti è prestata nella forma «losses occurring» definita in polizza ed è a valere per fatti dannosi accaduti durante il periodo di assicurazione.

CS2.C Oggetto della garanzia RCT - Responsabilità Civile verso terzi

La Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni corporali, i danni materiali e i danni immateriali conseguenti, involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell'Attività Esercitata, a seguito di un sinistro quale sopra definito.

CS2.D Precisazioni ed estensioni della garanzia RCT

CS2.D.1 Sono espressamente compresi in questa garanzia:

- i) i sinistri attribuiti a responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- ii) i danni immateriali conseguenti quando da un danno materiale risarcibile a termini della presente garanzia derivino interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, o dell'utilizzo di beni; la garanzia è prestata fino a concorrenza del sottolimito di indennizzo stabilito nella Scheda di Polizza.

CS2.D.2 Questa garanzia si estende a coprire anche :

- iii) i sinistri causati da fatto dannoso provocato da dipendenti dell'Assicurato, quali definiti alla voce 7 delle definizioni figuranti nella Sezione Prima di questa polizza, salvo il diritto di rivalsa e surrogazione disciplinato dall'art. 6 delle Condizioni Generali se il fatto è stato provocato con dolo;

CGPA Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

C. F. e Part. IVA 12140021002 - REA Roma 1355119 - Isvap Albo Imprese n. I.00111

Via Sistina, 121 00187 Roma – mail: info@cgpa.it

- iv) i sinistri causati da fatto dannoso provocato da persone non alle dipendenze dell'Assicurato ma di cui questi si avvalga in relazione all'Attività Esercitata e del cui operato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., salvo il diritto di rivalsa e surrogazione disciplinato dall'art. 6 delle Condizioni Generali;
- v) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222;
- vi) i sinistri dovuti a fatto accidentale del quale l'Assicurato debba rispondere nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali all'interno dei quali si svolge l'Attività Esercitata. I danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture degli impianti idrici, di riscaldamento e di condizionamento. L'estensione vale anche quando l'Assicurato debba rispondere nella sua qualità di committente di lavori di manutenzione, ordinaria o straordinaria, eseguiti sugli immobili all'interno dei quali si svolge l'Attività Esercitata;
- vii) i danni materiali subiti dalle cose indossate o portate dai clienti all'interno dei locali in cui si svolge l'Attività Esercitata; nella Scheda di Polizza sono stabiliti il sottolimito di indennizzo e la franchigia che si applicano a questa estensione;
- viii) i sinistri attribuiti all'Assicurato nella sua qualità di committente (art. 2049 cod. civ.) delle persone che, dietro suo incarico e nello svolgimento dell'Attività Esercitata, si trovino alla guida di automezzi, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da lui presi o dati in locazione e sempre che le persone incaricate siano munite di regolare patente di abilitazione alla guida. Questa estensione vale anche per i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono in ogni caso considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui al punto B della definizione 6 figurante nella Sezione Prima di questa polizza;
- ix) i sinistri derivanti dalla proprietà o dalla detenzione, nell'ambito dei locali in cui si svolge l'Attività Esercitata, di animali domestici e cani da guardia;
- x) i sinistri derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo di insegne anche luminose, apparecchi di illuminazione esterni, o di attrezzature e simili poste entro i locali all'interno dei quali si svolge l'Attività Esercitata o nelle loro immediate vicinanze;
- xi) derivanti dall'uso di armi regolarmente detenute nel rispetto della normativa vigente in materia, purché utilizzate al solo scopo di legittima difesa giudizialmente accertata, in occasione di rapina, consumata o tentata;
- xii) i sinistri derivanti da inquinamento accidentale, ossia causato esclusivamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale che si verifichi durante il periodo di assicurazione; nella Scheda di Polizza sono stabiliti il sottolimito di indennizzo e lo scoperto che si applicano a questa estensione.

CS2.D.3

In deroga dell'art. 2.D delle Condizioni Generali, qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque e in qualunque momento contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, questa garanzia opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermo in ogni caso il massimale stabilito per questa garanzia e ferma l'eventuale franchigia a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali, par. 5A, ultimo comma.

CS2.E

Gestione dei sinistri RCT - Franchigie e scoperti

Per quanto qui non diversamente stabilito, si applicano tutti i disposti dell'art. 5 delle Condizioni Generali, escluso il paragrafo 5.C.1.

Il Contraente e l'Assicurato riconoscono il pieno diritto della Società Assicuratrice a gestire e liquidare ogni sinistro che sia coperto dalla presente garanzia e si obbligano a versare prontamente alla Società Assicuratrice l'importo della franchigia o scoperto eventualmente applicabile, che sarà loro richiesto all'atto del pagamento del risarcimento del terzo danneggiato.

Qualora la Società Assicuratrice abbia anticipato, in tutto o in parte, quanto dovuto dall'Assicurato a titolo di franchigia o scoperto, il Contraente e l'Assicurato si obbligano a rimborsare alla Società Assicuratrice l'importo da essa anticipato, senza contestazioni, dietro semplice dimostrazione dell'avvenuto pagamento del risarcimento.

CS2.F Oggetto della garanzia RCO – Responsabilità Civile verso i dipendenti

La Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni corporali sofferti dai dipendenti dell'Assicurato (definizione 7) a seguito di infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di servizio.

La Società Assicuratrice è pertanto obbligata a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia legalmente tenuto a pagare:

- agli Istituti assicurativi di legge (INAIL, INPS o altri) a titolo di regresso;
- all'infortunato o ai suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno (danno differenziale).

Agli effetti della presente garanzia e limitatamente all'azione di rivalsa esperita dall'INAIL, ogni persona (diversa dal titolare dell'agenzia) rientrante nella definizione di Assicurato e ognuno dei suoi familiari coadiuvanti nello svolgimento dell'Attività Esercitata sono equiparati ai dipendenti.

CS2.F.1 Malattie professionali

La garanzia RCO comprende le malattie professionali, quali così riconosciute dalle leggi o dalla magistratura, contratte dai dipendenti dell'Assicurato a seguito di azione od omissione involontaria commessa dall'Assicurato e che si manifestino per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali a qualsiasi titolo derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso o dalla presenza di amianto;
- per i casi di contagio da virus HIV;
- per la ricaduta di malattie professionali che hanno formato oggetto di sinistri già liquidati;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge e/o alla intenzionale mancata adozione da parte dell'Assicurato delle misure di prevenzione del danno, oppure da omessa adozione dei mezzi e degli strumenti per prevenire o contenere fattori patogeni.

CS2.F.2 Efficacia dell'assicurazione RCO

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge per l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

CS2.G Gestione dei sinistri RCO

Per quanto qui non diversamente stabilito, si applicano tutti i disposti dell'art. 5 delle Condizioni Generali, escluso il paragrafo 5.C.1.

Il Contraente e l'Assicurato riconoscono il pieno diritto della Società Assicuratrice a gestire e liquidare ogni sinistro che sia coperto dalla presente garanzia, salva la facoltà dell'Assicurato di proporre legali o tecnici che siano anche di sua fiducia.

CS2.H Esclusioni applicabili alle garanzie RCT e RCO

Le garanzie RCT e RCO, quali delimitate nei precedenti paragrafi di questo articolo CS2, non sono intese a coprire i sinistri:

- (a) relativi a perdite patrimoniali;
- (b) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- (c) conseguenti a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- (d) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- (e) derivanti direttamente o indirettamente dall'amianto o da prodotti contenenti l'amianto;
- (f) derivanti direttamente o indirettamente da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

- (g) derivanti da guerra o guerra civile, moti o sommovimenti popolari, attentati, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, scioperi o serrate.

CS2.I Esclusioni applicabili alla garanzia RCT

La garanzia RCT, quale delimitata nei precedenti paragrafi di questo articolo CS2, non è intesa a coprire i sinistri:

- (a) derivanti da furto, rapina, incendio, esplosione, scoppio, terremoto, alluvione o altro evento naturale;
- (b) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate da qualsiasi mezzo;
- (c) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- (d) riconducibili alle responsabilità di natura professionale (oggetto della garanzia disciplinata all'art. CS1) o a responsabilità gravanti sull'Assicurato nella sua qualità di amministratore o dirigente di società o di Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (oggetto delle garanzie opzionali disciplinate agli artt. CS3 e CS6) , nella funzione di amministratore o dirigente di associazioni o fondazioni, o nello svolgimento di qualunque attività diversa dall'Attività Esercitata;
- (e) derivanti da inquinamento, salvo quanto previsto alla lett. xii) del paragrafo CS2D.

CS3 Responsabilità civile degli Amministratori

(Garanzia complementare – forma «claims made»)

L'assicurazione è prestata verso pagamento del premio convenuto, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali esposte nei paragrafi che seguono.

CS3.A Definizioni aggiuntive

Per l'interpretazione delle presenti Condizioni Speciali, le parti fanno riferimento alle seguenti definizioni. Per gli altri termini usati in queste condizioni e nelle Condizioni Generali, le parti fanno riferimento alle definizioni che figurano nella Sezione Prima di questa polizza.

- (a) ASSICURATO - Ognuno degli Amministratori e dei Dirigenti dell'agenzia costituita in forma societaria.
- (b) TERZI - I soggetti così definiti alla definizione 6 figurante nella Sezione Prima di questa polizza, ma compresi i dipendenti di cui alla definizione 7 e le persone indicate alla voce 2.c della definizione 2.
- (c) FATTO DANNOSO - Negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo, e altri analoghi atti commessi da un Assicurato, da solo o con il concorso di altri Amministratori o Dirigenti dell'agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni così come previste dalle normative vigenti in materia o dallo statuto societario.
- (d) SINISTRO - La richiesta di risarcimento avanzata da terzi contro l'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione, per perdite patrimoniali cagionate dal fatto dannoso sopra definito. Come stabilito alla definizione 11, le richieste di risarcimento derivanti da uno stesso fatto dannoso, anche se avanzate da persone diverse, danno luogo a un unico sinistro; in questo caso, la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte quelle successive.

CS3.B Oggetto della garanzia RC Amministratori

- CS3.B.1 Se questa garanzia complementare è stata attivata, la Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza del massimale esposto nella Scheda di Polizza, a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, individualmente o solidalmente, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi a seguito di un sinistro quale sopra definito.
- CS3.B.2 La presente garanzia deve intendersi autonoma e separata dalle altre garanzie di Responsabilità Civile prestate con questo contratto e non può in alcun modo avere l'effetto di annullare o surrogare una esclusione o carenza di copertura delle altre garanzie di Responsabilità Civile.
- CS3.B.3 In caso di morte dell'Assicurato o di sua incapacità d'intendere e di volere, la garanzia è a valere a protezione degli interessi degli eredi o successori o tutori, purché essi rispettino tutte le condizioni di polizza applicabili.

CS3.C Forma della garanzia: «Claims made» - Retroattività

L'assicurazione della Responsabilità Civile degli Amministratori è prestata nella forma «claims made» così come definita al punto 12 delle Definizioni figuranti nella Sezione Prima di questa polizza, con retroattività illimitata se non diversamente indicato nella Scheda di Polizza.

CS3.D Copertura postuma

- CS3.D.1 Qualora la richiesta di risarcimento venga avanzata per la prima volta dal terzo nei confronti dell'Assicurato dopo la data di cessazione di questo contratto e a condizione che essa sia riferita a fatti dannosi commessi durante il periodo di assicurazione, entra automaticamente in vigore la copertura postuma triennale e questa garanzia resta operante per i 3 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine.
- CS3.D.2 Se la presente polizza viene sostituita da altra emessa da una diversa impresa assicuratrice a coprire gli stessi rischi, la copertura postuma è prestata in differenza di limiti (DIL), cioè per quella parte dell'ammontare delle perdite che eccede l'ammontare pagabile ai sensi di tale altra polizza, oppure è prestata in differenza di condizioni (DIC) se tale altra polizza non copre le perdite che sono invece indennizzabili ai sensi di questa polizza.

CS3.D.3 Alla copertura postuma si applicano i massimali in vigore alla data di cessazione del presente contratto, restando inteso che il massimale per ogni periodo di assicurazione è a valere per l'intera durata della copertura postuma la quale deve considerarsi un periodo di assicurazione unico.

CS3.D.4 Ove questa polizza venga sostituita da una nuova e analoga emessa dalla stessa Società Assicuratrice, sarà la nuova polizza a rispondere dei sinistri che rientravano nella copertura postuma prevista dalla polizza sostituita, la quale sarà totalmente priva di ogni effetto.

CS3.E Gestione dei sinistri - Franchigie e scoperti

Per quanto qui non diversamente stabilito, si applicano tutti i disposti dell'art. 5 delle Condizioni Generali.

Il Contraente e l'Assicurato riconoscono il pieno diritto della Società Assicuratrice a gestire e liquidare ogni sinistro che sia coperto dalla presente garanzia e si obbligano a versare prontamente alla Società Assicuratrice l'importo della franchigia o scoperto eventualmente applicabile, che sarà loro richiesto all'atto del pagamento del risarcimento del terzo danneggiato.

Qualora la Società Assicuratrice abbia anticipato, in tutto o in parte, quanto dovuto dall'Assicurato a titolo di franchigia o scoperto, il Contraente e l'Assicurato si obbligano a rimborsare alla Società Assicuratrice l'importo da essa anticipato, senza contestazioni, dietro semplice dimostrazione dell'avvenuto pagamento del risarcimento.

CS3.F Esclusioni

Dall'oggetto della garanzia sono esclusi i casi seguenti e pertanto l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti direttamente o indirettamente:

- (a) da circostanze o fatti già noti al Contraente o all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, anche se non denunciati al precedente assicuratore;
- (b) da danni corporali, danni materiali, danni immateriali conseguenti;
- (c) da danni derivanti da inquinamento;
- (d) da responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di amministratore o dirigente di società diverse da quella costituente l'agenzia, di associazioni o fondazioni;
- (e) da fatto dannoso commesso dall'Assicurato con intenti dolosi o fraudolenti;
- (f) da mancata riconsegna di denari o titoli, da appropriazione indebita o altre malversazioni perpetrate dall'Assicurato; sono pertanto specificamente escluse da questa garanzia le perdite arrecate a qualunque impresa assicurativa a causa del mancato o tardivo versamento dei premi o di qualunque altra somma ad essa dovuta, oppure arrecati a terzi a causa del mancato o tardivo pagamento delle somme liquidate a titolo di indennizzo di un sinistro oppure delle somme maturate su polizze di assicurazione sulla vita o previdenziali, o dell'eventuale rimborso di premi; questa esclusione è a valere anche nel caso in cui tali danni o perdite siano causati da comportamento fraudolento commesso da dipendenti dell'Assicurato (definizione 7);
- (g) dal perseguimento da parte dell'Assicurato di un illecito guadagno personale o di una remunerazione che non è suo diritto percepire;
- (h) da qualunque obbligazione di natura fiscale o contributiva, da multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, nonché da indennità che abbiano natura punitiva;
- (i) dalla conduzione di attività diverse dalla Attività Esercitata e dall'offerta o vendita di prodotti e servizi non rientranti tra quelli cui l'Attività Esercitata è regolarmente autorizzata.

CS4 Infedeltà

(Garanzia complementare – forma «losses occurring»)

L'assicurazione è prestata verso pagamento del premio convenuto, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali esposte nei paragrafi che seguono.

CS4.A Definizioni aggiuntive

Per l'interpretazione delle presenti Condizioni Speciali, le parti fanno riferimento alle seguenti definizioni. Per gli altri termini usati in queste condizioni e nelle Condizioni Generali, le parti fanno riferimento alle definizioni che figurano nella Sezione Prima di questa polizza.

- (a) ASSICURATO - Il titolare dell'agenzia, in base alla nozione contenuta nelle voci 2a e 2b della definizione 2.
- (b) AUSILIARI e DIPENDENTI dell'Assicurato - Agli effetti di questa garanzia complementare:
 - i) sono AUSILIARI tutte le persone fisiche e le società iscritte alla sezione E del RUI, compresi i Subagenti, a cui l'Assicurato sopra definito abbia delegato compiti o funzioni nello svolgimento dell'Attività Esercitata;
 - ii) sono DIPENDENTI le persone fisiche così definite dalla definizione 7 della Sezione Prima di questa polizza.

Anche se hanno con l'Assicurato un qualsiasi rapporto di collaborazione, retribuito o non retribuito, non sono considerate né ausiliari né dipendenti le persone indicate alle lettere B) e C) della definizione 6 figurante nella Sezione Prima di questa polizza.

- (c) FATTO DANNOSO - Ogni tipo di appropriazione indebita di fondi, che sia il risultato di furto, estorsione, inganno, raggio, falsa contabilizzazione o truffa, commessi da un ausiliario o dipendente o da più ausiliari o dipendenti in collusione tra loro, in connessione con l'Attività Esercitata.
- (d) FONDI - Somme di denaro di proprietà dell'Assicurato o di cui egli debba rispondere a terzi, compresi i premi riscossi dall'ausiliario o dal dipendente per conto dell'Assicurato e pagati dai contraenti di contratti assicurativi di pertinenza dell'Attività Esercitata. Oltre al denaro contante, rientrano in questa definizione gli assegni bancari e i titoli di credito.
- (e) SINISTRO - Il manifestarsi degli effetti del fatto dannoso per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione. Il manifestarsi, durante il periodo di assicurazione, di un insieme di più fatti dannosi commessi dallo stesso ausiliario o dipendente o da più ausiliari o dipendenti in collusione tra loro, anche se con l'utilizzo di artifici diversi e in momenti diversi, è considerato un unico sinistro a tutti i fini di questa garanzia.

CS4.B Forma della garanzia: «Losses Occurring»

L'assicurazione dell'Infedeltà è prestata nella forma «losses occurring» definita in polizza ed è a valere per fatti dannosi i cui effetti si manifestino per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione.

CS4.C Oggetto della garanzia Infedeltà

Se questa garanzia complementare è stata attivata, la Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza della somma assicurata esposta nella Scheda di Polizza, a tenere indenne l'Assicurato della perdita di fondi dallo stesso patita a seguito di un sinistro quale sopra definito, con espressa esclusione delle perdite derivanti da lucro cessante, perdita di interessi e ogni altro danno immateriale conseguente.

CS4.D Gestione dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

Per quanto qui non diversamente stabilito, si applicano i disposti dei paragrafi 5.A e 5.B dell'art. 5 delle Condizioni Generali.

Nei 5 giorni successivi alla denuncia del sinistro l'Assicurato deve redigere e rimettere alla Società Assicuratrice un rapporto particolareggiato sui fatti e mettere a disposizione della Società Assicuratrice tutti i documenti atti a dimostrare la realtà ed il dettaglio dei danni, lasciando facoltà alla Società Assicuratrice stessa e ai suoi Periti di provvedere a tutte le indagini ritenute necessarie.

L'Assicurato ha l'obbligo di:

- impedire che l'ausiliario o il dipendente infedele persegua nella sua azione di appropriazione indebita (si veda l'Esclusione b) nel paragrafo che segue);
- trattenerne ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al soggetto infedele;

CGPA Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

C. F. e Part. IVA 12140021002 - REA Roma 1355119 - Isvap Albo Imprese n. I.00111

Via Sistina, 121 00187 Roma – mail: info@cgpa.it

- fare quanto possibile per ridurre i danni.

In particolare, per i titoli di credito all'Assicurato compete l'obbligo di denunciarne la perdita ai soggetti emittenti, nel termine di 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, facendo opposizione al pagamento; l'Assicurato deve inoltre provvedere, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, alle formalità necessarie per la procedura di ammortamento.

L'Assicurato deve astenersi dall'addivenire a transazioni con il soggetto infedele o con chi per lui ed è tenuto a seguire le istruzioni della Società Assicuratrice per le iniziative da assumere, anche in sede penale, nei confronti dello stesso soggetto; a richiesta della Società Assicuratrice, deve costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio.

L'Assicurato che non soddisfi tutti e ciascuno degli obblighi predetti perde il diritto di essere indennizzato dalla Società Assicuratrice.

CS4.E Esclusioni

La presente garanzia non è intesa a coprire:

- (a) i sinistri derivanti da fatti dannosi manifestatisi prima della data di effetto o dopo la data di cessazione del periodo di assicurazione;
- (b) la perdita di fondi che ha luogo dopo che gli effetti del fatto dannoso si sono manifestati per la prima volta;
- (c) i sinistri causati da un soggetto che già in precedenza era stato infedele per appropriazione indebita a danno dell'Assicurato;
- (d) i sinistri causati da un soggetto che al momento del fatto non era un ausiliario o un dipendente dell'Assicurato ai sensi della definizione (b) del par. CS4.A.

CS5 Perdite patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale

(Garanzia complementare – forma «losses occurring»)

L'assicurazione è prestata verso pagamento del premio convenuto, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali esposte nei paragrafi seguenti.

CS5.A Definizioni aggiuntive

Per l'interpretazione delle presenti Condizioni Speciali, le parti fanno riferimento alle seguenti definizioni. Per gli altri termini usati in queste condizioni e nelle Condizioni Generali, le parti fanno riferimento alle definizioni che figurano nella Sezione Prima di questa polizza.

- (a) ASSICURATO - Il titolare dell'agenzia, in base alla nozione contenuta nelle voci 2a e 2b della definizione 2.
- (b) FATTO DANNOSO - Gli esiti negativi generati da un sinistro coperto dalla garanzia della Responsabilità Civile Professionale disciplinata dall'art. CS1 delle presenti Condizioni Speciali, che provochino una significativa riduzione della clientela dell'agenzia, con conseguenti Perdite Patrimoniali a danno dell'Assicurato.
- (c) PERDITE PATRIMONIALI - La perdita di reddito subita dall'Assicurato e/o i costi supplementari dallo stesso sostenuti.
- (d) SINISTRO - Il manifestarsi delle Perdite Patrimoniali sopra specificate.
- (e) PERIODO DI INDENNIZZO - Il periodo di 12 mesi che ha inizio dal giorno in cui oggettivamente comincia ad aver luogo la riduzione della clientela, ossia dalla data di effetto della prima disdetta di un contratto assicurativo che l'Assicurato ha in portafoglio, a condizione che tale disdetta abbia come unica causa le circostanze di un sinistro coperto dalla garanzia Responsabilità Civile Professionale prevista in questa polizza e che venga data dal cliente dell'Assicurato non oltre i due anni successivi alla data della rispettiva richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato.
- (f) PERIODO DI RIFERIMENTO - Il periodo dei 12 mesi che sono immediatamente anteriori al giorno in cui ha effetto la prima disdetta di un contratto assicurativo che l'Assicurato ha in portafoglio.

CS5.B Forma della garanzia: «Losses Occurring»

L'assicurazione delle Perdite Patrimoniali è prestata nella forma «losses occurring» definita in polizza ed è a valere per fatti dannosi che si verificano durante il periodo di assicurazione.

CS5.C Oggetto della garanzia Perdite Patrimoniali

Se questa garanzia complementare è stata attivata, la Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza della somma assicurata esposta nella Scheda di Polizza e con le modalità che seguono, a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi di un sinistro quale sopra definito.

CS5.C.1 Perdita di reddito

La Società Assicuratrice risponde di un'indennità equivalente alla perdita di reddito al netto delle imposte che l'Assicurato subisce durante il periodo di indennizzo in rapporto all'ammontare del reddito al netto delle imposte conseguito durante il periodo di riferimento.

L'indennità riconosciuta per il periodo di indennizzo non potrà in nessun caso procurare all'Assicurato un reddito annuo al netto delle imposte superiore a quello ottenuto durante il periodo di riferimento.

CS5.C.2 Costi supplementari

Se per evitare o attenuare la perdita di reddito l'Assicurato, previa autorizzazione della Società Assicuratrice, sostiene costi supplementari, cioè esborsi che non rientrano negli ordinari costi di gestione, la Società Assicuratrice risponde di un'indennità equivalente all'ammontare dei costi supplementari ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati.

L'indennità per costi supplementari non può superare quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di perdita di reddito se questi costi non fossero stati sostenuti.

CGPA Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

C. F. e Part. IVA 12140021002 - REA Roma 1355119 - Isvap Albo Imprese n. I.00111

Via Sistina, 121 00187 Roma – mail: info@cgpa.it

CS5.C.3 Calcolo dell'indennità

L'indennità è determinata da un esperto nominato e remunerato dalla Società Assicuratrice.

L'Assicurato può, a sue spese, nominare un proprio perito di parte.

In caso di disaccordo tra i due periti così nominati, essi potranno concordarsi sulla nomina di un terzo perito, il cui costo sarà sostenuto in parti uguali tra la Società Assicuratrice e l'Assicurato.

Se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, vi provvederà il Presidente della Camera di Commercio di Roma dietro semplice istanza delle parti o anche soltanto di una di esse.

CS5.D Altre condizioni

CS5.D.1 Poiché la garanzia delle Perdite Patrimoniali è direttamente connessa a quella della Responsabilità Civile Professionale, la sua operatività decade contemporaneamente all'eventuale cessazione, per qualunque motivo, della garanzia prevista all'art. CS1 di queste Condizioni Speciali.

CS5.D.2 La connessione tra la garanzia della Responsabilità Civile Professionale e la garanzia delle Perdite Patrimoniali deve essere provata dall'Assicurato ed è quindi a suo carico l'onere di dimostrare:

- I. che il sinistro è dovuto unicamente al verificarsi del fatto dannoso di cui alla definizione (b)
- II. di aver fatto tutto ciò che gli era possibile per impedire il verificarsi delle Perdite Patrimoniali.

CS5.D.3 Si applica la franchigia stabilita nella Scheda di Polizza.

CS5.E Esclusioni

Questa garanzia non è intesa a indennizzare l'Assicurato per la Perdite Patrimoniali:

1. derivanti da sinistri non coperti dalla garanzia della Responsabilità Civile Professionale o coperti solo in parte a causa di insufficienza dei massimali dalla stessa previsti;
2. dovute ad azione od omissione intenzionale dell'Assicurato.

CS6 Responsabilità Civile del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

(Garanzia complementare – forma «claims made»)

L'assicurazione è prestata verso pagamento del premio convenuto, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali esposte nei paragrafi che seguono.

CS6.A Definizioni aggiuntive

Per l'interpretazione delle presenti Condizioni Speciali, le parti fanno riferimento alle seguenti definizioni. Per gli altri termini usati in queste condizioni e nelle Condizioni Generali, le parti fanno riferimento alle definizioni che figurano nella Sezione Prima di questa polizza.

- (a) ASSICURATO - A condizione che possieda tutti i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la professione di Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, ai fini di questa garanzia è Assicurato:
 - il titolare dell'agenzia, in base alla nozione contenuta nelle voci 2a e 2b della definizione 2;
 - ognuno dei Subagenti che operano nell'agenzia o per conto di essa.
- (b) ATTIVITÀ ESERCITATA - L'attività di Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede svolta per conto delle SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) riferibili alla stessa o alle stesse imprese assicurative che hanno conferito regolare mandato al titolare di agenzia.
- (c) FATTO DANNOSO - Qualsiasi atto commissivo od omissivo (ivi compresi quelli dovuti a negligenza, imprudenza e imperizia), posto in essere dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività Esercitata.
- (d) SINISTRO - La richiesta di risarcimento avanzata da terzi contro l'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione, per perdite patrimoniali cagionate dal fatto dannoso sopra definito. Come stabilito alla definizione 11, le richieste di risarcimento derivanti da uno stesso fatto dannoso, anche se avanzate da persone diverse, danno luogo a un unico sinistro; in questo caso, la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte quelle successive.
- (e) DOCUMENTI - Ogni genere di documenti pertinenti all'Attività Esercitata, cartacei o computerizzati, siano essi di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o custodia, escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio: titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili.
- (f) PRIVACY - Tutela dei dati personali, come disciplinata dalle norme in vigore.
- (g) COPYRIGHT - Diritti d'autore, diritti di esclusiva, brevetti, marchi di fabbrica.
- (h) DIFFAMAZIONE - Denigrazione, danni all'immagine o danneggiamento della personalità o della reputazione di terzi, compresa la calunnia e l'ingiuria.

CS6.B Oggetto della garanzia RC del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Se questa garanzia complementare è stata attivata, la Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza del massimale esposto nella Scheda di Polizza, a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi a seguito di un sinistro quale sopra definito.

CS6.B.1 La presente garanzia è intesa a coprire il titolare di agenzia anche nel caso in cui egli debba rispondere verso terzi di un fatto dannoso commesso con dolo da taluno dei Subagenti rientranti nella definizione di Assicurato. In questo caso la Società Assicuratrice ha titolo ad esercitare il diritto di surrogazione e di rivalersi sulla persona che ha commesso il fatto, e si applica il disposto dell'art. 6 delle Condizioni Generali.

CS6.B.2 La presente garanzia è operante anche quando il sinistro sia causato:

- i) da fatto dannoso provocato da dipendenti dell'Assicurato, quali definiti alla voce 7 delle definizioni figuranti nella Sezione Prima di questa polizza, nello svolgimento di lavori d'ufficio e non di promozione finanziaria, salvo il diritto di rivalsa e surrogazione disciplinato dall'art. 6 delle Condizioni Generali se il fatto è stato commesso con dolo;

- ii) da perdita accidentale, smarrimento, danneggiamento o distruzione di documenti quali sopra definiti, che avvengano nel corso del periodo di assicurazione;
- iii) da violazione della privacy o di copyright, o da diffamazione, involontariamente commesse dall'Assicurato;
- iv) da fatto dannoso del quale l'Assicurato è tenuto a rispondere solidalmente con altri; la garanzia è operante limitatamente alla quota di diretta pertinenza dell'Assicurato.

CS6.B.3 In deroga dell'art. 2.D delle Condizioni Generali, qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque e in qualunque momento contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, questa garanzia opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermo in ogni caso il massimale stabilito per questa garanzia e ferma l'eventuale franchigia a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali, par. 5A, ultimo comma.

CS6.B.4 Poiché la garanzia della R.C. Professionale del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è direttamente connessa a quella della Responsabilità Civile Professionale nella qualità di agente di assicurazioni, la sua operatività decade contemporaneamente all'eventuale cessazione, per qualunque motivo, della garanzia prevista all'art. CS1 di queste Condizioni Speciali.

CS6.C Forma della garanzia: «Claims made» - Retroattività

L'assicurazione della Responsabilità Civile del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è prestata nella forma «claims made» definita in polizza, con retroattività illimitata se non diversamente indicato nella Scheda di Polizza.

CS6.D Copertura postuma

CS6.D.1 Qualora la richiesta di risarcimento venga avanzata per la prima volta dal terzo contro l'Assicurato dopo la data di cessazione di questo contratto e a condizione che essa sia riferita a fatti dannosi commessi durante il periodo di assicurazione, entra automaticamente in vigore la copertura postuma triennale e questa garanzia resta operante per i 3 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine.

CS6.D.2 Se la presente polizza viene sostituita da altra emessa da una diversa impresa assicuratrice a coprire gli stessi rischi, la copertura postuma è prestata in differenza di limiti (DIL), cioè per quella parte dell'ammontare delle perdite che eccede l'ammontare pagabile ai sensi di tale altra polizza, oppure è prestata in differenza di condizioni (DIC) se tale altra polizza non copre le perdite che sono invece indennizzabili ai sensi di questa polizza.

CS6.D.3 Alla copertura postuma si applicano i massimali in vigore alla data di cessazione del presente contratto, restando inteso che il massimale per ogni periodo di assicurazione è a valere per l'intera durata della copertura postuma la quale deve considerarsi un periodo di assicurazione unico.

CS6.D.4 Ove questa polizza venga sostituita da una nuova e analoga emessa dalla stessa Società Assicuratrice, sarà la nuova polizza a rispondere dei sinistri che rientrano nella copertura postuma prevista dalla polizza sostituita, la quale sarà totalmente priva di ogni effetto.

CS6.E Gestione dei sinistri - Franchigie e scoperti

Per quanto qui non diversamente stabilito, si applicano tutti i disposti dell'art. 5 delle Condizioni Generali.

Il Contraente e l'Assicurato riconoscono il pieno diritto della Società Assicuratrice a gestire e liquidare ogni sinistro che sia coperto dalla presente garanzia e si obbligano a versare prontamente alla Società Assicuratrice l'importo della franchigia o scoperto eventualmente applicabile, che sarà loro richiesto all'atto del pagamento del risarcimento del terzo danneggiato.

Qualora la Società Assicuratrice abbia anticipato, in tutto o in parte, quanto dovuto dall'Assicurato a titolo di franchigia o scoperto, il Contraente e l'Assicurato si obbligano a rimborsare alla Società Assicuratrice l'importo

da essa anticipato, senza contestazioni, dietro semplice dimostrazione dell'avvenuto pagamento del risarcimento.

CS6.F Esclusioni

Dall'oggetto della garanzia sono esclusi i casi seguenti e pertanto l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti direttamente o indirettamente :

- (a) da circostanze o fatti già noti al Contraente o all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, anche se non denunciati al precedente assicuratore;
- (b) da danni corporali, danni materiali, danni immateriali conseguenti;
- (c) da danni derivanti da inquinamento;
- (d) dallo svolgimento di qualunque attività diversa dall'Attività Esercitata definita alla voce (b) del paragrafo CS6.A;
- (e) da responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di amministratore o dirigente di società di persone o di capitali, di associazioni o fondazioni;
- (f) da rapporti contrattuali con terzi, diversi da quelli di natura finanziaria che caratterizzano l'Attività Esercitata;
- (g) da fatto dannoso commesso dall'Assicurato con intenti dolosi o fraudolenti salvo quanto disposto al paragrafo CS6.B.1 che precede;
- (h) dall'accettazione, da parte dell'Assicurato o di suoi dipendenti, di somme di denaro versate dai clienti, con modalità non conformi a quelle prescritte dalle norme vigenti e dai regolamenti della o delle SIM per le quali l'Assicurato svolge l'Attività Esercitata;
- (i) da qualunque obbligazione di natura fiscale o contributiva, da multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, nonché da indennità che abbiano natura punitiva;
- (j) dal risultato (diminuzione o perdita di valore, mancata rivalutazione) di ogni genere d'investimento, incluso quello in titoli, denaro, valute, opzioni di ogni tipo, derivati, transazioni future, beni immobili, metalli o pietre preziose e simili, o in qualsiasi altro bene di valore, se non è dimostrato che tale risultato abbia come causa un fatto dannoso quale definito alla voce (c) del paragrafo CS6.A;
- (k) dalla mancata compilazione e sottoscrizione del "Prospetto di rischio" o di altro analogo documento prescritto dalle norme vigenti.
- (l) dalla attività di Consulente finanziario autonomo, vale a dire il soggetto che esercita l'attività senza alcun vincolo con SIM o Banche.

SEZIONE QUARTA

Disposizioni da approvare specificatamente

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i disposti contenuti nei seguenti articoli e paragrafi delle condizioni contrattuali sono approvati specificatamente dal Contraente, anche per conto di ciascuna delle persone rientranti nelle definizioni di Assicurato, nella Scheda di polizza:

Condizioni Generali - sezione Seconda:

1. Art. 3.E "Recesso da parte della Società Assicuratrice"
2. Art. 3.G "Cessazione automatica delle garanzie"
3. Art. 5 "Avviso di sinistro e obblighi delle parti"

Condizioni Speciali - sezione Terza :

4. CS1.C "Forma della garanzia: «Claims Made» – retroattività"
5. CS1.D "Copertura postuma"
6. CS2.D.3 (Clausola di secondo rischio)
7. CS3.C "Forma della garanzia: «Claims Made» – retroattività"
8. CS3.D "Copertura postuma"
9. CS4.D "Gestione dei sinistri – Obblighi dell'assicurato"
10. CS5.C.3 "Calcolo dell'indennità" (Clausola compromissoria)
11. CS5.D "Altre condizioni"
12. CS6.B.3 (Clausola di secondo rischio)
13. CS6.C "Forma della garanzia: «Claims Made» - retroattività"
14. CS6.D "Copertura postuma"

Polizza multirischi dell'Agente di assicurazione: Responsabilità Civile e Garanzie complementari

Modulo di proposta

Avviso importante

Il Proponente è tenuto a rispondere alle domande di seguito indicate.

La quotazione è subordinata all'esame da parte della Società Assicuratrice del presente modulo di proposta completo, datato e firmato da persona autorizzata, e che costituirà parte integrante del contratto.

Il Proponente dichiara di impegnarsi ad informare immediatamente la Società Assicuratrice di ogni variazione delle informazioni contenute nel presente modulo di proposta e negli eventuali allegati. Qualora il presente modulo di proposta venga sottoscritto più di 30 giorni prima rispetto alla data di decorrenza del contratto, il Proponente dovrà sottoscrivere, pena l'inoperatività della garanzia assicurativa, una ulteriore dichiarazione nella quale dichiara che, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente modulo di proposta e la data di decorrenza del contratto, le informazioni contenute nel presente modulo di proposta non hanno subito alcuna modifica, che non è stata avanzata nei suoi confronti nessuna richiesta di risarcimento e che non è venuto a conoscenza di fatti, situazioni o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento.

Qualsiasi reticenza o falsa dichiarazione, omissione o inesattezza nelle dichiarazioni rese dal Proponente sulle circostanze del rischio, comporta l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile.

PARTE I **INFORMAZIONI GENERALI**

| Qualora il Proponente sia una <u>PERSONA FISICA</u> compilare le caselle sottostanti dalla n° 1 alla n° 10 | |
|--|--|
| 1. Nome e Cognome | |
| 2. Codice Fiscale | |
| 3. Sede in cui viene svolta l'attività agenziale (Indicare l'indirizzo completo: via - c.a.p. - Comune - Provincia) | |
| 4. Recapito telefonico | |
| 5. Indirizzo e-mail | |
| 6. E' iscritto ad un Sindacato/Associazione di categoria? Se sì, quale? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 7. Data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (di seguito RUI) o data di iscrizione all'Albo degli Agenti di assicurazione qualora il Proponente abbia iniziato ad esercitare l'attività in data antecedente a quella di istituzione del RUI (28/02/2007) | |
| 8. Numero di iscrizione al RUI | |
| 9. Il Proponente ha mai subito provvedimenti sanzionatori e/o disciplinari ivi comprese eventuali sospensioni o cancellazioni dal RUI? N.B. In caso di risposta affermativa fornire maggiori dettagli su foglio separato | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--|
| 10. Il Proponente è iscritto ad un Gruppo Agenti? Se sì indicare quale | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| Qualora il Proponente sia una <u>PERSONA GIURIDICA (SOCIETA')</u> compilare le caselle sottostanti dalla n° 11 alla n° 20 | |
| 11. Denominazione sociale | |
| 12. P. IVA | |
| 13. Sede in cui viene svolta l'attività agenziale (Indicare l'indirizzo completo: via - c.a.p. - comune - provincia) | |
| 14. Recapito telefonico | |
| 15. Indirizzo e-mail | |
| 16. E' iscritta ad un Sindacato/Associazione di categoria? Se sì, quale? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 17. Data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (di seguito RUI) o data di iscrizione all'Albo degli Agenti di assicurazione qualora la Società Proponente abbia iniziato ad esercitare l'attività in data antecedente a quella di istituzione del RUI (28/02/2007) | |
| 18. Numero di iscrizione al RUI | |
| 19. La Società Proponente ha mai subito provvedimenti sanzionatori e/o disciplinari ivi comprese eventuali sospensioni o cancellazioni dal RUI? N.B. In caso di risposta affermativa fornire maggiori dettagli su foglio separato | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 20 Il Proponente è iscritto ad un Gruppo Agenti? Se sì indicare quale | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

PARTE II - GARANZIA SEMPRE OPERANTE**RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE**

1. Modalità di esercizio dell'attività professionale

AGENTE MONOMANDATARIO AGENTE PLURIMANDATARIO

| Elenco dei principali Mandati in essere | Richiesta copertura | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Compagnia 1) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Compagnia 2) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Compagnia 3) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Compagnia 4) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Compagnia 5) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Compagnia 6) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

In caso di ulteriori mandati fornire l'indicazione su foglio separato.

2. Indicare l'ammontare degli introiti lordi* (vedi definizione sotto riportata) contabilizzati dal 31/12/20XX al 31/12/20XX. Per le Agenzie di nuova costituzione, indicare l'ammontare degli introiti lordi previsti per il periodo compreso tra la data di costituzione e il 31/12/20XX.

Ammontare introiti lordi €

* **Definizione di introiti lordi:** l'ammontare complessivo delle provvigioni, sopraprovvigioni, rappel, premi di produzione e altri corrispettivi di intermediazione assicurativa, più qualunque altra spettanza per consulenze o altre prestazioni inerenti all'Attività Esercitata, il tutto al lordo delle provvigioni passive e al lordo di ogni altro onere o spesa.

3. Indicare le percentuali dei rischi trattati in relazione al totale degli introiti lordi contabilizzati dal 31/12/20XX al 31/12/20XX. Per le Agenzie di nuova costituzione, indicare le percentuali previste per il periodo compreso tra la data di costituzione e il 31/12/20XX.

| Attività | (%) |
|----------------------------|-------------|
| Ramo Vita | |
| RCAuto + ARD | |
| Cauzioni | |
| Altri rami Danni | |
| Altro - specificare: _____ | |
| TOTALE | 100% |

4. Il Proponente intermedia contratti assicurativi in qualità di Coverholder dei Lloyd's of London?

SI NO

Se sì, indicare il totale dei relativi introiti lordi contabilizzati dal 31/12/20XX al 31/12/20XX.

Per le agenzie di nuova costituzione indicare l'ammontare previsto per il periodo compreso tra la data di costituzione e il 31/12/20XX

€

5. Indicare i riferimenti della polizza in corso a copertura del rischio di RC Professionale

| Compagnia | Massimale per sinistro e per anno | Scoperto/Franchigia |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| | | |

| | |
|---|---|
| <p>6. Relativamente alla polizza RC Professionale indicata al punto 5, o ad altre polizze precedentemente stipulate, si sono mai verificate talune di queste circostanze?</p> <p>In caso affermativo dare maggiori dettagli su foglio separato.</p> | <p>a) Recesso per sinistro SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>b) Disdetta alla scadenza SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>c) Rifiuto di rinnovo SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> |
| <p>7. Il Proponente conferma di essere stato assicurato con continuità dall'entrata in vigore dell'obbligo di stipulare una polizza di RC Professionale, ossia dal 28/02/2007 data di entrata in vigore delle Norme contenute nel Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.</p> | <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> |
| <p>8. Massimale richiesto per sinistro e per anno assicurativo:</p> <p><u>Opzione A)</u> € 1.250.618 per sinistro col limite di 1.875.927 per anno assicurativo (minimi di legge)</p> <p><u>Opzione B)</u> € 2.500.000 per sinistro e per anno assicurativo</p> <p><u>Opzione C)</u> € 5.000.000 per sinistro e per anno assicurativo</p> | <p><u>N.B. Barrare solo l'opzione scelta</u></p> <p>A) <input type="checkbox"/> B) <input type="checkbox"/> C) <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9. Sinistri precedenti</p> <p>N.B. In caso di risposta affermativa fornire dettagli su foglio separato</p> | <p>A - Il Proponente, o taluno dei suoi Dipendenti/Collaboratori, è a conoscenza di fatti, situazioni o circostanze che potrebbero dare luogo ad un sinistro risarcibile ai termini della garanzia RC Professionale?</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> |
| <p>N.B. In caso di risposta affermativa fornire dettagli su foglio separato</p> | <p>B - Il Proponente, o taluno dei suoi Dipendenti/Collaboratori, ha mai avuto sinistri per responsabilità civile professionale nei passati 5 anni?</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> |

PARTE III - GARANZIE COMPLEMENTARI**Avviso importante**

Da compilare solo se è richiesta l'attivazione della sotto indicata garanzia complementare.

A) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI

| | |
|--|---|
| <p>1. Massimale richiesto per sinistro e per anno assicurativo:</p> <p>Garanzia standard (Euro 2.500.000)</p> <p>Qualora si intenda dotarsi di un massimale più elevato, indicarne l'ammontare</p> | <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>€.....</p> |
| <p>9. Sinistri precedenti</p> <p>N.B. In caso di risposta affermativa fornire dettagli su foglio separato</p> | <p>A - Il Proponente, o taluno dei suoi Dipendenti/Collaboratori, è a conoscenza di fatti, situazioni o circostanze che potrebbero dare luogo ad un sinistro riguardante la garanzia "Malattie Professionali"?</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> |
| <p>N.B. In caso di risposta affermativa fornire dettagli su foglio separato</p> | <p>B - Il Proponente, o taluno dei suoi Dipendenti/Collaboratori, ha mai avuto sinistri per responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti nei passati 5 anni?</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> |

PARTE III - GARANZIE COMPLEMENTARI**Avviso importante**

Da compilare solo se è richiesta l'attivazione della sotto indicata garanzia complementare.

B) RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI

SI RICHIEDE ALLA PROPONENTE DI ALLEGARE COPIA DELL'ULTIMO BILANCIO D'ESERCIZIO APPROVATO

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| 1. Il Proponente ha in corso altra polizza di questo tipo? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> In caso affermativo specificare: | | |
| Compagnia | Massimale di polizza | Scadenza |
| | | |
| 2. Relativamente alla polizza indicata al punto 1, o ad altre polizze precedentemente stipulate, si sono mai verificate talune di queste circostanze? In caso affermativo dare maggiori dettagli su foglio separato | | a) Recesso per sinistro SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> b) Disdetta alla scadenza SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> c) Rifiuto di rinnovo SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 3. Massimale richiesto per sinistro e per anno assicurativo: Garanzia standard (€ 1.000.000) Qualora si intenda dotarsi di un massimale più elevato, indicarne l'ammontare | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> €..... |
| 4. Sinistri precedenti N.B. In caso di risposta affermativa fornire dettagli su foglio separato | | A - Il Proponente o taluno dei suoi Amministratori, Sindaci o Dirigenti, è a conoscenza di fatti, situazioni o circostanze che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento ai sensi della presente copertura? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| N.B. In caso di risposta affermativa fornire dettagli su foglio separato | | B - Sono mai state avanzate richieste di risarcimento nei confronti del Proponente o di taluno dei suoi Amministratori, Sindaci, o Dirigenti nei passati 5 anni? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

PARTE III - GARANZIE COMPLEMENTARI**Avviso importante**

Da compilare solo se è richiesta l'attivazione della sotto indicata garanzia complementare.

C) INFEDelta'

| | |
|--|---|
| <p>1. In relazione alla gestione contabile dell'Agenzia, indicare quali sono i soggetti, con relativa qualifica, che sono autorizzati a disporre pagamenti di denaro in nome e per conto della stessa:</p> <p>a) Qualifica</p> <p>b) Qualifica</p> <p>c) Qualifica</p> <p>d) Qualifica</p> | |
| <p>2. Con che cadenza temporale i sub-agenti, ed in generale tutti coloro che sono autorizzati ad incassare per conto dell'Agenzia, rimettono i premi incassati sul conto corrente della stessa?</p> | |
| <p>3. Con che cadenza temporale l'Agenzia rimette alla propria mandante i premi incassati ed entro quanto tempo la mandante rileva eventuali ammanchi/difformità?</p> | |
| <p>4. Somma assicurata richiesta per sinistro e per anno assicurativo:</p> <p><u>Opzione A)</u> € 15.000 per sinistro con il limite di 30.000 per anno assicurativo Franchigia per sinistro € 2.500</p> <p><u>Opzione B)</u> € 22.500 per sinistro con il limite di € 45.000 per anno assicurativo Franchigia per sinistro € 3.500</p> <p><u>Opzione C)</u> € 30.000 per sinistro con il limite di € 60.000 per anno assicurativo Franchigia per sinistro € 7.500</p> <p><u>Opzione D)</u> € 30.000 per sinistro con il limite di € 60.000 per anno assicurativo Franchigia per sinistro € 5.000</p> | <p><u>N.B. Barrare solo l'opzione scelta</u></p> <p>A) <input type="checkbox"/> B) <input type="checkbox"/> C) <input type="checkbox"/> D) <input type="checkbox"/></p> |
| <p>5. Sono mai avvenuti degli eventi dannosi indennizzabili a termini della copertura "Infedeltà"? (ad esempio truffe, appropriazioni indebite, furti ecc. perpetrati ad opera di Vostri sub-agenti, dipendenti, altri collaboratori ecc.)</p> <p>In caso di risposta affermativa fornire su foglio a parte, una breve descrizione degli eventi dannosi avvenuti</p> | <p>a) Sub-agenti N° sinistri.....</p> <p>b) Dipendenti N° sinistri.....</p> <p>c) Altri collaboratori N° sinistri.....</p> |
| <p>6. Sinistri precedenti</p> <p>N.B. In caso di risposta affermativa fornire dettagli e date su foglio separato</p> | <p>Il Proponente, o taluno dei suoi Amministratori o Soci, sono a conoscenza di fatti, situazioni o circostanze che potrebbero dare luogo a sinistri indennizzabili ai sensi della presente copertura?</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> |

PARTE III - GARANZIE COMPLEMENTARI

Avviso importante

Da compilare solo se è richiesta l'attivazione della sotto indicata garanzia complementare.

D) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD UN SINISTRO DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

| | |
|--|---|
| <p>1. Si richiede al Proponente di indicare l'ammontare degli introiti lordi annui (<i>vedi definizione a pag. 3 della presente Proposta-questionario</i>) generati dal cliente più rappresentativo presente all'interno del proprio portafoglio agenziale:</p> <p>Ammontare introiti lordi €.....</p> | |
| <p>2. Il Proponente ha mai perso un cliente importante perché si riteneva danneggiato da asserite negligenze nel vostro operato professionale?</p> <p>In caso di risposta affermativa, la perdita di quel cliente ha causato la successiva perdita di altri clienti?</p> | <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> |
| <p>3. Somma assicurata richiesta per sinistro e per anno assicurativo: Garanzia standard (€ 200.000)</p> <p>Qualora si intenda dotarsi di una somma assicurata più elevata, indicarne l'ammontare</p> | <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>€.....</p> |

PARTE III - GARANZIE COMPLEMENTARI**Avviso importante**

Da compilare solo se è richiesta l'attivazione della sotto indicata garanzia complementare.

E) RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

| 1. Indicare quanti e quali sono i soggetti operanti all'interno dell'Agenzia aventi i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'esercizio dell'attività di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede | | | | | | | |
|--|---|-----------|----------------------|----------|--|--|--|
| 2. Il Proponente ha in corso altra polizza di questo tipo? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> In caso affermativo specificare: | | | | | | | |
| Compagnia | Massimale di polizza | | | | | | |
| Scadenza | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">Compagnia</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Massimale di polizza</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Scadenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Compagnia | Massimale di polizza | Scadenza | | | |
| Compagnia | Massimale di polizza | Scadenza | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. Relativamente alla polizza indicata al punto 2, o ad altre polizze precedentemente stipulate, si sono mai verificate talune di queste circostanze? In caso affermativo dare maggiori dettagli su foglio separato. | a) Recesso per sinistro SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> b) Disdetta alla scadenza SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> c) Rifiuto di rinnovo SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 4. Massimale richiesto per sinistro e per anno assicurativo: Garanzia standard (€ 1.000.000) Qualora si intenda dotarsi di un massimale più elevato, indicarne l'ammontare | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> €..... | | | | | | |
| 5. Sinistri precedenti N.B. In caso di risposta affermativa fornire dettagli su foglio separato | A - Il Proponente, anche per conto degli eventuali altri soggetti che svolgono l'attività di Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, è a conoscenza di fatti, situazioni o circostanze che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento ai sensi della presente copertura? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| N.B. In caso di risposta affermativa fornire dettagli su foglio separato | B - Sono mai state avanzate richieste di risarcimento nei confronti del Proponente nei passati 5 anni? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | | | |

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, CGPA Europe informa che tratterà i dati personali contenuti nel presente modulo di proposta con le modalità e procedure (effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici) strettamente necessarie per fornire al Proponente i servizi assicurativi richiesti anche qualora, a tal fine o per obbligo di legge, comunicasse alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero. Tali dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi utilizziamo Società del Gruppo ed altre Società di nostra fiducia, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti. I dati del Proponente non sono soggetti a diffusione.

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003 il Proponente ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso CGPA Europe e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Titolare del trattamento è CGPA Europe che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è il Sig. Lorenzo Sapigni nella sua qualità di Rappresentante Generale per l'Italia.

Ogni informazione in merito ai soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al Sig. Lorenzo Sapigni nella sua qualità di Rappresentante Generale per l'Italia – Via Sistina 121 – 00187 Roma.

| Data | Timbro e Firma del Proponente |
|-------|-------------------------------|
| _____ | _____ |